

REGOLAMENTO CONSORTILE DI POLIZIA IDRAULICA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con delibera n. 4/17 del 01/06/2017



Sommario

1	OC	GGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
2	DF	EFINIZIONI	5
	2.1	RETE CONSORTILE	6
	2.2	FASCE DI RISPETTO	7
3	АЛ	ltività vietate	7
4	АЛ	ITIVITÀ CONSENTITE – DISPOSIZIONI GENERALI	8
	4.1	ATTIVITÀ CONSENTITE – DISPOSIZIONI SPECIFICHE	9
	4.2	ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI SCARICHI	10
	4.3 IDRA	ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER INTERVENTI SUI SALTI AULICI	10
	4.4 CAN	ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TOMBINATURE, COPERTURIALI ED ALTRE OPERE INTERFERENTI	
	4.5 CICL	ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TRANSITI VEICOLARI E LOPEDONALI	11
	4.6 ED A	ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER NAVIGABILITÀ, BALNEAZI ALTRI USI	
5	RI	COLLOCAZIONE E DISMISSIONE DELLA RETE	12
6	Mo	ODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO	13
	6.1	MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PARERI	14
	6.2	CONTEMPORANEA PRESENTAZIONE DI DOMANDA	15
	6.3	OBBLIGHI RELATIVI AL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO	15
	6.4	CANONI E ALTRI ONERI	16
	6.5	DURATA, REVOCA E DECADENZA	17
	6.6	CESSIONE, TRASFERIMENTO E RINUNCIA	17
	6.7	SUBENTRO MORTIS CAUSA, VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE	18
	6.8	RILASCIO D'UFFICIO DEGLI ATTI DI ASSENSO	18
	6.9	RINNOVO DEGLI ATTI DI ASSENSO	19
7	CC	OSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO	19
8	ES	SIGENZE IDRAULICHE	20
9	IN	TERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURE D'URGENZA	20
1(С	OBBLIGHI DEI FRONTISTI	20
1	1	OBBLIGHI DEI PRIVATI	21
12	2	CATASTO	22
	12.1	VOLTURE CATASTALI	22
1.	3	NORME PER L'IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO	22
	13.1	SUDDIVISIONE DEI CANALI IRRIGUI	22
	13.2	MANUTENZIONE CANALI	23
	13.3	SERVIZIO IRRIGUO	23
	13.4	OCCUPAZIONE DEI TERRENI	24

CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE

13.5	LAVORI PREPARATORI DI SGOMBRO	25
13.6	SERVITU' DI DEPOSITO	25
13.7	INDENNITA' PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE O PERMANENTI	25
13.8 AGRIO	REGOLAMENTAZIONE PER UTILIZZAZIONI DIVERSE DEI TERRENI DA QUELLA COLA	25
13.9	REGOLAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DA PRIVATI SUI CANALI CONSORZIALI	26
13.10	COSTRUZIONI E PIANTAGIONI IN PROSSIMITA' DI OPERE CONSORZIALI	26
13.11	CONSERVAZIONE DELLE OPERE CONSORZIALI	27
13.12	LAVORI A CARICO DEI CONSORZIATI	28
13.13	ATTI VIETATI	28
13.14	OBBLIGHI DEL CONSORZIATO	29
14 N	NORME PER L'IRRIGAZIONE A PIOGGIA	29
14.1	PERIODO DI IRRIGAZIONE	30
14.2	PIANO DI EROGAZIONE	30
14.3	VARIAZIONI	30
14.4	MODIFICHE PIANO D'EROGAZIONE - TURNI	30
14.5	OPERE PRIVATE SU IMPIANTI CONSORTILI	31
14.6	MODALITA' IRRIGUE - CESSIONI D'ACQUA	31
14.7	RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI	31
14.8	SETTORI	31
14.9	DANNI AGLI IMPIANTI CONSORTILI	32
14.10	PERDITE E FURTI	32
14.11	MALFUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI	32
14.12	ATTREZZATURE PRIVATE	32
14.13	TESTATE DI IDRANTI - IRRIGATORI - MACCHINE SEMOVENTI	33
14.14	IRRIGAZIONE IN PROSSIMITA' DI STRADE	33
14.15	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	33
14.16	CHIUSURA DEGLI IDRANTI	33
14.17	MANUTENZIONE IMPIANTI CONSORTILI	34
14.18	OBBLIGHI DEI CONSORZIATI	34
14.19	COSTRUZIONI E PIANTAGIONI	34
14.20 PLUV	NORME DISCIPLINARI E SANZIONI PER INFRAZIONI CHE TURBANO L'ESERCIZIO IRRIGUO	35
15 N	NORME DI CARATTERE GENERALE	36
15.1	ASSEGNAZIONI PROVVISORIE	36
15.2	CONTRIBUENZA	36
15.3	SERVITU' DI TRANSITO	38
15.4	DERIVAZIONI D'ACQUA PER FORZA MOTRICE	38
15.5	MANOVRE D'EMERGENZA	38
16 V	VIGILANZA ED ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA	38
16.1	AGENTE ACCERTATORE	39
16.2	SANZIONI	40



16.3	PROCEDURA SANZIONATORIA	40
17	RINVIO	42
18	NORME TRANSITORIE E FINALI	42



1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente Regolamento viene emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3, "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31", in applicazione degli artt. 80 e 85, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale". Lo stesso ha ad oggetto le disposizioni di polizia idraulica finalizzate alla:
 - a) esecuzione e conservazione delle opere di bonifica ed irrigazione affidate in gestione al Consorzio di bonifica Chiese:
 - b) tutela e vigilanza del reticolo idrico di competenza dello stesso Ente;
 - c) difesa delle fasce di rispetto, anche al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali nonché la protezione dai rischi naturali;
 - d) vigilanza delle opere di bonifica ed irrigazione di proprietà privata il cui funzionamento sia comunque strumentale al corretto esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione eseguite dal Consorzio.
- 2. Il Consorzio di bonifica Chiese, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia nonché al presente Regolamento, si impegna ad assumere funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nel reticolo consortile e, a tal scopo, adotta nei confronti degli interessati i provvedimenti necessari all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata.
- 3. Il presente Regolamento definisce le regole per l'uso del reticolo consortile, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con i terzi interferenti.
- 4. Sarà data comunicazione alle Amministrazioni Comunali e Provinciali circa l'avvenuta approvazione del presente Regolamento, nonché di eventuali sue modifiche e/o integrazioni, affinché le stesse possano adeguare i propri strumenti urbanistici e regolamentari, riportando e segnalando opportunamente la rete consortile e le fasce di rispetto dei canali e prescrivendo, di conseguenza idonee misure di salvaguardia.

2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, in conformità a quanto sancito dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 3/2010, si intende per:

- a) Consorzio di bonifica Chiese (in seguito chiamato "Consorzio"): ente pubblico economico interregionale a carattere associativo, istituito ai sensi dell'art. 79 della l.r. 31/2008;
- b) polizia idraulica: attività, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 31/2008, di controllo e regolazione di competenza del Consorzio, da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione che interessano il reticolo idrico di sua spettanza nonché il suolo in fregio ai corpi idrici:
- c) reticolo consortile (anche abbreviato in "rete"): insieme del reticolo dei canali individuato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n° 4229 del 23 ottobre 2015, allegato c) e successive modificazioni, e delle relative pertinenze attinenti al comprensorio di bonifica ed irrigazione, come definito all'art. 78 della citata l.r. 31/2008, comprensivo dei canali, delle opere idrauliche, delle servitù di acquedotto e delle pertinenze e fasce di rispetto, al quale si applica il presente Regolamento;
- d) autorità di polizia idraulica: il Consorzio che svolge il ruolo di polizia idraulica sul reticolo individuato alla lettera c) del presente comma;



- e) opere di bonifica e di irrigazione: le opere pubbliche definite i sensi art. 77 della l.r. 31/2008;
- f) alveo di un corso d'acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri d'argine a diretto contatto col flusso idrico e tombinature;
- g) distanza dai piedi dell'argine: la distanza dalle opere arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa;
- h) fascia di rispetto: porzione di terreno attigua ai canali all'interno della quale ogni attività è normata dal presente Regolamento;
- i) agente accertatore del Consorzio: soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica ed irrigue, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 1° febbraio 2012, n° 1;
- j) ditta: la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili;
- k) atto di assenso: provvedimento che, ai fini della Polizia Idraulica, autorizza l'esecuzione di opere. Il rilascio di un atto di assenso può avvenire tramite:
 - k1)concessione: l'assenso viene rilasciato a titolo oneroso dal Consorzio per l'esecuzione di opere ed interventi, di cui all'art. 4 del r.r. 8 febbraio 2010 n. 3, riguardanti il reticolo dei canali appartenenti al demanio o al patrimonio consortile;
 - k2) autorizzazione: l'assenso viene rilasciato a titolo gratuito dal Consorzio per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4 r.r. 8 febbraio 2010 n. 3, che non comportino occupazioni o che insistano sui canali del reticolo il cui alveo sia di proprietà privata.
- l) parere idraulico: l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte del Consorzio su di una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua;
- m) frontista: proprietario di beni che confinano con la Rete:
- n) privato: qualunque persona, fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che possa avere interessi, usi, vantaggi e benefici dalla Rete;

2.1 RETE CONSORTILE

- 1. L'individuazione dei canali, delle condotte e delle altre opere idrauliche costituenti il reticolo idrico consortile, è definita, in via generale, dall'allegato C) alla d.g.r. della Lombardia 23 ottobre 2015 n° 4229 e s.m.i. ed in dettaglio dal Consiglio di Amministrazione, con appositi provvedimenti.
- 2. Il Consorzio cura la tenuta di un Data base topografico della Rete Consortile mediante apposito Sistema Informativo Territoriale (di seguito "SIT") anche tramite il Sistema regionale SIBITER. La mappa ed il data base di tutta la rete possono essere aggiornati con apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione..
- 3. Per ogni canale della rete consortile, nel Data base topografico, nel SIBITER e nel SIT, dovranno risultare: l'individuazione cartografica, le fasce di rispetto, i punti di origine e di termine, gli eventuali vincoli d'uso specifici, il titolo da cui discende la gestione consortile e le modalità di gestione prevista. Possono, inoltre, essere implementate ulteriori informazioni in merito alla consistenza dei canali ed alla regimazione.
- 4. Quando, a cura del Consorzio, nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali e/o opere idrauliche, gli stessi, mediante l'aggiornamento del Data base topografico, del SIBITER e del SIT, entrano a far parte della Rete consortile soggetta al presente Regolamento.



6. Nella rete consortile possono entrare a far parte, previa apposita convenzione approvata da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, anche canali privati e loro opere collegate, situati nel comprensorio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori.

2.2 FASCE DI RISPETTO

1.Tutti i canali della rete consortile sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione nonché a ridurre il rischio di eventuali danni accidentali, da qualsiasi causa dipendenti, dovuti all'acqua.

- 2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente Regolamento al punto 13.10.
- 3. Le fasce di rispetto sono in genere pari a 10 metri, riducibili a 4 metri per i canali minori e le condotte interrate. All'interno dei centri abitati e nei tratti tombinati, le fasce di rispetto sulla rete consortile, anche maggiori, possono ridursi a 4 metri.

Ove sussistano problematiche di natura idraulica, il Consorzio può prevedere specifiche fasce di rispetto più ampie relativamente a quelle indicate in precedenza.

- 4. Le fasce di rispetto si estendono esternamente ad entrambe le sponde del canale e possono essere misurate dalla sommità della sponda incisa, dal piede arginale ovvero esternamente ai manufatti insistenti nei canali.
- 5. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, possono individuare fasce di rispetto più ampie rispetto a quelle individuate dal Consorzio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 15 marzo 2016, n° 4.
- 6. Nell'ambito del sistema delle aree protette il Piano Territoriale di coordinamento dei parchi regionali può prevedere misure più restrittive.

3 ATTIVITÀ VIETATE

- 1. E' fatto assoluto divieto, nella rete o nelle fasce di rispetto, di:
- a) realizzare fabbricati e/o costruzioni sia fuori terra che interrati;
- b) mettere a dimora alberature quali siepi o filari-, scavare, movimentare il terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno 4 metri, salvo quanto previsto al punto 13.10 e/o deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale;
- c) occupare in qualunque modo o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- d) scaricare acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
- e) aprire cave, temporanee o permanenti, che possano dar luogo a ristagni d'acqua, impaludamenti di terreni o, in ogni caso, alterare in qualunque modo il regime idraulico della bonifica stessa ovvero mettere a rischio la stabilità delle sponde dei canali;
- f) realizzare qualunque opera atta ad alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, le opere di difesa e loro accessori, tubazioni irrigue e manufatti attinenti; nonché qualunque intervento possa, anche indirettamente, degradare o danneggiare i corsi d'acqua;



- g) ingombrare totalmente o parzialmente i luoghi col getto o caduta di materiale terroso, pietre, erbe, acque, rifiuti o altri materiali che possano, comunque, dar luogo a qualsiasi genere di inquinamento dell'acqua o danneggiamento del corso d'acqua;
- h) depositare terre, o altro materiale, che, per una circostanza qualsiasi, possa essere trasportato e depositato, andando ad ingombrare la Rete o le fasce di rispetto; depositare il materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio nonché sulle loro pertinenze;
- i) interrompere o impedire, in qualunque modo mediante la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali.
- 2. Sono vietati, in assenza di uno specifico atto di assenso emanato dal Consorzio, i lavori, eseguiti sulla rete, ovvero nelle fasce di rispetto, che consistano in:
- a) realizzazione di qualunque opera o nel posizionamento di una infrastruttura nell'alveo;
- b) apertura di nuove bocche e punti di derivazione;
- c) realizzazione di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua nella fascia di rispetto di cui all'art. 2.2 e comunque a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa;
- d) manutenzione straordinaria di opere preesistenti all'interno della fascia di rispetto;
- e) esercizio della pesca, dell'allevamento pascolo degli animali;
- f) balneazione relativamente a tutta la rete, salve le disposizioni di cui all'art. 4.6, comma 3;
- g) utilizzo dei canali per attività sportive o dimostrative che comportino attività di nuoto o tuffo, canottaggio e simili;
- h) navigazione in tutti i corsi d'acqua del reticolo consortile.
- 3. Le edificazioni, o altre compromissioni delle fasce di rispetto, esistenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento, se non già assentite, sono soggette alle procedure di cui all'art. 16.3 del presente Regolamento. Eventuali modifiche che interverranno su dette edificazioni e compromissioni, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, dovranno essere compatibili con lo stesso. In tale evenienza non si potrà in alcun modo autorizzare l'aumento dei volumi, sia fuori terra che interrati, insistenti sul canale e fascia di rispetto, bensì la sola manutenzione straordinaria.

4 ATTIVITÀ CONSENTITE – DISPOSIZIONI GENERALI

Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, su tutta la rete valgono le seguenti disposizioni generali:

- a) tutti gli interventi e le attività non devono ledere il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete consortile;
- b) l'intervento diretto da parte del Consorzio è sempre ammesso;
- c) la realizzazione di interventi da parte di terzi è ammessa nei limiti stabiliti dal presente Regolamento;
- d) le attività di terzi avvengono a totale rischio dei richiedenti, con manleva nei confronti del Consorzio, sia nella fase di attuazione che di esercizio, per le eventuali conseguenze dannose che le attività stesse possono avere sulla rete e su terzi;
- e) le attività di terzi sulla Rete Consortile sono sempre soggette ad atto di assenso da parte del Consorzio(concessione o autorizzazione);
- f) con l'atto di assenso i terzi si assumono la piena responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla rete, alle persone, alle cose, o subiti dalle acque consortili in conseguenza dell'opera concessa:
- g) nell'atto di assenso sono definiti, quando dovuti, gli eventuali canoni e/o altri oneri connessi;
- h) gli interventi devono essere compatibili con le tipologie costruttive già presenti sul canale e con le eventuali direttive di coerenza progettuale definite dal Consorzio;



- 2. Il Consorzio può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini di lucro, con finalità ambientali, culturali, sociali e sportive, qualora queste non comportino opere permanenti.
- 3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento e delle procedure approvative, rispetto alle quali il Consorzio conserva la totale discrezionalità tecnica, sono ammesse:
- a) la variazione o l'alterazione del percorso delle rete a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;
- b) la tombinatura e copertura della rete, esclusivamente nelle ipotesi in cui, ai sensi delle vigenti norme, ricorrano ragioni di tutela della pubblica incolumità certificati dall'autorità competente, ovvero per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti;
- c) la realizzazione di attraversamenti con infrastrutture ed impianti, il loro parallelismo o la posa in subalveo in caso di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;
- d) il transito su alzaie e banchine, nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche, a condizione che lo stesso sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere, in particolare con gli usi irrigui;
- e) lo scarico di acque, purché lo stesso non generi peggioramento della qualità d'uso delle stesse nello specifico canale;
- f) lo sfruttamento ai fini di produzione di energia da fonte rinnovabile, subordinato all'obbligo di contribuire alle spese di gestione e manutenzione della rete interessata.

4.1 ATTIVITÀ CONSENTITE – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Sono soggetti a provvedimenti di assenso, rilasciati dal Consorzio, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico:

- a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e di qualunque altra opera consorziale;
- b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, fogne, elettrodotti, gasdotti, infrastrutture tecnologiche ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro modifiche, demolizioni e ricostruzioni;
- c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo, purché detti utilizzi siano preventivamente concessi ai sensi del r.r. 24 marzo 2006 n° 2 e del T.U. 11 dicembre 1933 n° 1775; d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
- e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- f) costruzione, in fascia di rispetto, di piste e strade per il transito sulle sommità arginali e sulle banchine della rete;
- g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile e provvisorio, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento. Per recinzione amovibile si deve intendere quella realizzata con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie. In contesti urbanizzati è possibile realizzare recinzioni a distanza inferiore a metri 4 solo ed esclusivamente nel caso si dia continuità e si colleghino recinzioni, regolarmente assentite, poste sia a monte che a valle.
- i) l'impianto dei pali amovibili e provvisori, semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie, costituenti testata di serre e tunnel mobili;
- j) il taglio e lo sfalcio della vegetazione nascente sulle pertinenze consorziali, secondo le disposizioni dell'art. 20, della L.R. 15 marzo 2016, n° 4 e relativi provvedimenti attuativi;



- k) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio;
- l) la posa di pali per illuminazione, cartelli indicatori e pubblicitari, salve le disposizioni in materia di tutela paesaggistica;
- m) la posa di barriere e parapetti di protezione;
- n) l'immissione nei canali irrigui consorziali di acque di pioggia e di scarico nel caso in cui, per lo stato dei luoghi ovvero per altri impedimenti di natura tecnica, risulti tecnicamente impossibile od economicamente insostenibile recapitarle altrove.

4.2 ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI SCARICHI

- 1.Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, l'immissione di acque di scarico può essere assentita solo se il richiedente abbia richiesto, ovvero ottenuto, anche ogni altra autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, nonché adottato tutte le misure, previste dalla legge, atte a prevenire l'inquinamento delle acque e quindi della Rete.
- 2. Le acque di pioggia possono essere assentite solo se ottemperanti ai limiti quantitativi previsti dalle normative vigenti.
- 3. Il Consorzio, per i tratti di Rete caratterizzati da criticità e sovraccarichi idraulici, può stabilire limiti quantitativi inferiori a quelli previsti dal precedente comma.
- 4. Il Consorzio, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, valuta l'ammissibilità dello scarico anche in base alle peculiarità e specificità del corso d'acqua interessato.
- 5. Qualora la portata da scaricare superi i limiti sopraindicati, si dovrà prevedere la laminazione, opportunamente dimensionata, ovvero la dispersione nel sottosuolo.
- 6. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga preferibilmente nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti, se necessari, accorgimenti tecnici ovvero opere, purché non interferenti con il regime idraulico della Rete, per evitare sia l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua che il ritorno ed il rigurgito di acqua nella tubazione di scarico.
- 7. Il Consorzio può chiedere periodicamente il controllo sulla qualità e quantità delle acque scaricate, con costi a carico del richiedente.

4.3 ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER INTERVENTI SUI SALTI IDRAULICI

- 1.Sia gli impianti esistenti che quelli di nuova realizzazione non possono compromettere, ovvero aggravare, l'esercizio idraulico della Rete.
- 2. Non è in genere ammessa la realizzazione di impianti in alveo. Potranno essere assentiti solo se verrà rigorosamente dimostrata l'assenza di rischi idraulici e /o di aggravi gestionali in capo al Consorzio.
- 3. Gli utenti titolari di usi di forza idraulica, fatte salve specifiche ulteriori prescrizioni stabilite negli eventuali atti convenzionali, devono provvedere alla costante pulizia e rimozione di erbe e qualsiasi materiale galleggiante che venga trattenuto nel tratto di canale posto a monte dei loro opifici, qualora gli stessi non derivino dagli sfalci eseguiti dal Consorzio.
- 4. Gli utenti stessi debbono provvedere alla pulizia del tratto di canale interessato dal rigurgito dell'opificio.



5. Durante le operazioni di pulizia dei canali, i titolari di usi di forza idraulica posti sui canali consorziali hanno l'obbligo di lasciar passare, per i loro vasi morti o scaricatori, le erbe discendenti, prestando anche aiuto alle maestranze consorziali per facilitare il passaggio delle stesse. Per dette operazioni potrà anche essere richiesta la momentanea sospensione del servizio, con abbassamento delle acque di monte e quanto altro occorra per favorire dette operazioni senza che ciò comporti richiesta di risarcimento per mancata o ridotta produzione idroelettrica.

4.4 ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TOMBINATURE, COPERTURE CANALI ED ALTRE OPERE INTERFERENTI

- 1.La tombinatura o copertura dei canali è consentita nei limiti di legge e non deve mai ridurre l a capacità di portata nominale del corso d'acqua a piene rive e deve assicurare idonei franchi di sicurezza.
- 2. Sui canali che svolgono funzione idraulica, sia esclusiva che prevalente, non sono ammessi di norma manufatti sifonati ovvero sotto livelletta.
- 3. La tombinatura o copertura finalizzata alla realizzazione di accessi ciclopedonali o carrabili di lunghezza inferiore a m. 15,00, non è assoggettata alla presentazione della certificazione delle ragioni di tutela della pubblica incolumità. In tutti gli altri casi debbono essere soddisfatte le condizioni di cui alla lettera b) del comma 3 all'art. 4 del presente Regolamento.
- 4. Ai fini della salvaguardia idraulica dei tratti tombinati e coperti, il Consorzio può prescrivere la realizzazione di dispositivi di protezione ovvero di by-pass.
- 5. Il richiedente, ovvero chi utilizza il soprasuolo derivante dalla tombinatura e copertura, è tenuto alla sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché pulizia dei tratti tombinati e coperti. È altresì tenuto alla rimozione e smaltimento del materiale fluitato dalla corrente che dovesse depositarsi innanzi ai manufatti realizzati, ovvero alle griglie di protezione.
- 6. La realizzazione di opere lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, deve sempre salvaguardare la continuità di transito dei mezzi da lavoro lungo i canali, e relative pertinenze, e non deve pregiudicare la possibilità di modifica delle sponde e degli argini.
- 7. Tutti gli attraversamenti aerei con reti tecnologiche sono ammessi solo in caso di problematiche tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non risolvibili con diverse soluzioni progettuali. Tali attraversamenti sono ammessi in sovrappasso quando annegati o ancorati diretta mente a manufatti esistenti ovvero quando, debitamente protetti, assicurino un franco, dalla sommità del ciglio spondale, atto al transito dei mezzi d'opera e comunque non inferiore a m 3,00.
- 8. Le reti tecnologiche interrate (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), posate in parallelismo alla rete ovvero in alveo, dovranno essere poste a quota inferiore a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate. Le prescrizioni sono stabilite con l'atto di assenso.

4.5 ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TRANSITI VEICOLARI E CICLOPEDONALI

1.Le strade di servizio del Consorzio lungo la Rete, individuate nel Catasto e nell'eventuale SIT, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto, servono alla manutenzione della rete idraulica ed al passaggio dei mezzi consortili o autorizzati.



- 2. Sulle strade di servizio del Consorzio è vietato il transito pedonale, ciclopedonale e con mezzi motorizzati, salvo specifica autorizzazione.
- 3. Le strade di servizio del Consorzio aventi anche funzione di viabilità ordinaria, regolata dal Codice della strada, possono essere concesse solo agli Enti Pubblici con obbligo a loro carico di adeguare l'infrastruttura alle norme vigenti e di curarne la vigilanza. Gli enti concessionari non possono limitare il passaggio dei mezzi consortili per le attività connesse alla gestione e manutenzione del canale, senza accordo preventivo col Consorzio.
- 4. Il limite di velocità su tutte le strade di servizio del Consorzio non utilizzate per la viabilità ordinaria è di 15 km orari. Sulle alzaie date in concessione valgono i limiti stabiliti dagli enti responsabili.
- 5. Su tutte le strade di servizio del Consorzio date in concessione, sono segnalati i pericoli esistenti per tutti coloro che le percorrono. In particolare sarà indicata la mancanza di specifiche protezioni, la presenza di possibili lavori in corso e di mezzi circolanti nelle due direzioni, le dimensioni ridotte della strada, il possibile fondo sconnesso e la presenza di acqua alta e veloce.
- 6. La definizione delle modalità di percorribilità delle alzaie e la segnalazione specifica sono definiti con provvedimento del Consorzio stesso. Il posizionamento della segnaletica è posto in capo ai concessionari, con i modelli definiti nell'atto di concessione.

4.6 ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER NAVIGABILITÀ, BALNEAZIONE ED ALTRI USI.

- 1.L'uso irriguo, ambientale, industriale ed energetico delle acque è regolato con gli appositi regolamenti o provvedimenti consortili. Gli altri usi fruitivi seguono le norme del presente Regolamento, salvaguardando gli usi primari citati.
- 2. La Rete non è navigabile. Sono ammessi i soli mezzi del Consorzio per la manutenzione dei canali.
- 3. Su tutta la rete è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Consorzio. Negli atti di assenso sono definite le responsabilità degli organizzatori ed eventuali oneri a loro carico.
- 4. Su tutta la rete è vigente il divieto di pesca, di allevamento e di pascolo, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Consorzio. Negli atti di assenso sono definite le responsabilità dei richiedenti ed eventuali oneri a loro carico. La concessione dei diritti riservati di pesca è regolata da apposito atto e può avvenire solo a favore di associazioni sportive.
- 5. Per eventuali ulteriori utilizzi della Rete, non normati in precedenza, il Consorzio valuterà la fattibilità e la compatibilità degli stessi con l'esercizio della Rete e, se ritenuti ammissibili, emetterà atti di assenso con specifiche prescrizioni tecniche e di esercizio, fissando gli oneri ed obblighi in capo ai soggetti richiedenti.

5 RICOLLOCAZIONE E DISMISSIONE DELLA RETE

- 1.Il Consorzio, mediante provvedimento del Consiglio di Amministrazione, può decidere la dismissione di parte della rete di proprietà consortile con contestuale aggiornamento del Catasto e del SIBITER, nei seguenti casi:
- a) sottensione idraulica tramite altre opere;
- b) spostamento della rete;
- c) rete dismessa da oltre 20 anni per la quale si è valutata la non opportunità di ripristino.



- 2. Terzi interessati possono presentare richiesta di dismissione della rete consortile mediante stipula di atto di convenzione che definisca la titolarità della rete dismessa, nel rispetto del presente Regolamento, previo eventuale indennizzo al Consorzio a carico del richiedente. Qualora la richiesta di dismissione sia conseguente allo spostamento della rete, dovrà dapprima esserne valutata la fattibilità tecnica.
- 3. Le modalità per la valorizzazione economica delle aree risultanti dalle dismissioni vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, tenuto conto della destinazione urbanistica del contesto ove si colloca il sedime da dismettere, desumibile dagli strumenti di programmazione urbanistica del comune interessato.
- 4. Qualora il richiedente necessiti di atto formale per la cessione delle aree dismesse ovvero per l'estinzione della servitù di acquedotto e la sua trascrizione nei registri immobiliari, tutti gli oneri e le relative incombenze saranno a suo esclusivo carico.
- 5. La dismissione di canali affidati al Consorzio può avvenire solo con decisione del titolare del canale stesso. Il Consorzio provvede in questo caso solo ad istruire le proposte, ad esprimere parere tecnico e a definire i valori eventualmente da indennizzare al proprietario.

6 MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

1. Chiunque intenda eseguire opere che possano formare oggetto di provvedimento di assenso da parte del Consorzio, deve farne regolare domanda in carta semplice, utilizzando la apposita modulistica scaricabile dal sito web dell'Ente. Qualora il Consorzio sviluppi una propria piattaforma web di presentazione delle istanze di Polizia Idraulica, ovvero aderisca a piattaforme già esistenti, le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica.

- 2. La domanda deve contenere:
- l'indicazione dell'opera di bonifica interessata;
- la località, catastalmente individuata, in cui si intendono eseguire le opere;
- la documentazione tecnica, sia su supporto cartaceo che in formato digitale non modificabile, atta a descrivere dettagliatamente le opere che si intendono realizzare, completa del rilievo dello stato di fatto, dei disegni delle opere stesse, del profilo idraulico, della quantificazione economica, della relazione tecnica ed idraulica, laddove previste dalla modulistica stabilita per ogni tipologia di intervento, firmati da un tecnico abilitato qualora previsto dalla normativa vigente.
- 3. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.
- 4. La competenza in merito alle procedure nonché alla individuazione e valutazione della modulistica e della documentazione tecnica, necessarie per il rilascio dei provvedimenti di assenso, è in capo Direttore del Consorzio coadiuvato dal Responsabile Tecnico competente.
- 5. Ultimata positivamente l'istruttoria, il Consorzio:
- redige una bozza autorizzativa su carta non intestata e non firmata, contenente i canoni, gli eventuali oneri addizionali, le eventuali cauzioni, le modalità di pagamento delle somme richieste, le prescrizioni tecniche, idrauliche ed amministrative per la realizzazione ed esercizio dell'opera, la durata, gli eventuali obblighi di registrazione, l'eventuale collaudo idraulico delle opere, nonché una dichiarazione di accettazione incondizionata del contenuto della stessa, che la ditta richiedente dovrà restituire sottoscritta;
- 6. In seguito il dirigente competente:
- prende atto della avvenuta sottoscrizione e registrazione, qualora prescritta in termine fisso e non solo in caso d'uso, del disciplinare di concessione;



- verifica l'avvenuto versamento delle somme richieste nonché il deposito delle eventuali garanzie considerate necessarie;
- emette il provvedimento di assenso, nella forma di concessione precaria o autorizzazione o altro provvedimento equipollente, mediante il quale autorizza l'esecuzione ed il successivo esercizio di quanto assentito.
- 10. Nel caso in cui non intenda emettere provvedimento di assenso, il dirigente competente, dopo aver trasmesso all'istante comunicazione di proposta di diniego, consente allo stesso di depositare eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui le predette controdeduzioni non vengano accolte, il dirigente competente emette provvedimento motivato di diniego.
- 11. Gli atti ed i fatti eseguiti senza aver ottenuto il preventivo provvedimento di assenso assumono il carattere di abusività e, pertanto, si procederà contro i trasgressori nei termini previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
- 12. Nel caso in cui i provvedimenti di assenso siano soggetti a registrazione in termine fisso o in caso d'uso secondo le disposizioni di legge, le spese di registrazione e di bollo saranno a carico della parte richiedente.
- 13. Qualora l'atto di assenso necessiti di trascrizione nei registri immobiliari, tutti gli oneri e incombenze sono a carico del richiedente.
- 14. Nel caso in cui l'istanza venga presentata da gestori di servizi di pubblica utilità o da amministrazioni pubbliche, il Consorzio potrà prevedere, in luogo del provvedimento di assenso rilasciato dal dirigente competente, specifiche convenzioni che, nell'ambito di un quadro disciplinare generale, prevedano procedure semplificate per l'istruzione delle nuove domande e per l'adeguamento dei canoni di concessione.
- 15. Per interventi di particolare complessità ed importanza, su segnalazione ovvero richiesta della Direzione, è fatta salva la possibilità di deliberazione di indirizzo da parte del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo del Consorzio.

6.1 MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PARERI

- 1. Il parere non costituisce atto di assenso ma:
- esprime esclusivamente valutazioni in ordine alla fattibilità tecnica, idraulica e gestionale delle opere;
- impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente Regolamento, che dovranno essere recepite nei livelli di progettazione successiva;
- preannuncia le eventuali prescrizioni amministrative a cui saranno eventualmente assoggettate le opere in progetto se successivamente assentite;
- fornisce le indicazioni per ottenere l'eventuale successivo atto di assenso.
- 2. Il Consorzio, verificata la completezza e l'istruibilità della richiesta di parere, conclude l'istruttoria ed emette il parere. La modulistica per il rilascio del nulla osta, la documentazione necessaria e le modalità mediante le quali viene condotta l'istruttoria vengono definite dal Direttore.
- 3. L'espressione di pareri nell'ambito di procedimenti incardinati presso le amministrazioni territoriali (stato, regioni, province, comuni, ATO), vengono emessi dal Consorzio, nei tempi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione procedente e dalle norme vigenti. In tali procedimenti il Consorzio, non autorizza l'esecuzione delle opere, ma dà le indicazioni in merito al rilascio del provvedimento di assenso ai sensi delle norme vigenti e del presente Regolamento.
- 5. L'espressione dei pareri ai sensi del comma 114 quinquies dell'art. 3 della L. R. 5 gennaio 2000, n° 1 e successive modifiche avviene nel termine di giorni trenta dalla richiesta dell'autorità idraulica procedente.



6.2 CONTEMPORANEA PRESENTAZIONE DI DOMANDA

- 1.Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale nr. 3/2010, i provvedimenti di assenso sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.
- 2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento Regionale, nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio del permesso.
- 3. Qualora per lo stesso oggetto vengano presentate istanze contemporaneamente, da due o più ditte, potrà essere considerata titolo preferenziale la valutazione tecnico-discrezionale del Consorzio e, in subordine, anche la tempistica con la quale sono state presentate le istanze.

6.3 OBBLIGHI RELATIVI AL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

- 1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Regolamento Regionale, tutte le spese d'istruttoria relative al rilascio del provvedimento d'assenso sono determinate dal Consorzio ed a carico del richiedente.
- 2. La Direzione ha facoltà di richiedere all'atto del rilascio del provvedimento di assenso la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia delle buona esecuzione delle opere ed a copertura dei danni arrecati al patrimonio consortile ed all'esercizio del corso dell'acqua. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima chiamata, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori. Lo svincolo del predetto deposito cauzionale avverrà dopo il collaudo idraulico delle opere, ovvero dopo la verifica della conformità delle opere con quanto assentito. L'importo del deposito cauzionale di cui al precedente comma è determinato dalla Direzione stimando congruamente l'importo dei lavori che si renderebbero necessari per l ripristino dello stato iniziale dei luoghi.
- 3. L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo, laddove previsto, il cui importo sarà periodicamente aggiornato con riferimento all'indice ISTAT.
- 4. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione degli stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga, nell'esecuzione dei lavori, alle modalità previste dal provvedimento stesso, o non ripristini il canale alla scadenza dell'atto di assenso, il Consorzio provvederà d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste in seguito, addebitando le relative spese all'interessato, ovvero rivalendosi sulle garanzie prestate.
- 5. In caso di inadempienza circa gli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il Consorzio pronuncerà la decadenza dello stesso, fatta salva ogni azione da parte del Consorzio stesso per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.
- 6. Il richiedente, in conformità a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 7 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, ha l'obbligo di:
- a) comunicare al Consorzio la data di inizio e fine dei lavori;



- b) concordare preventivamente con l'ufficio tecnico del Consorzio i lavori ed eseguire gli stessi in conformità agli elaborati tecnici approvati dall'Ente;
- c) concordare eventuali varianti ai lavori con il Consorzio, ottenendo prima di eseguirle, l'assenso da parte dello stesso;
- d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio;
- e) richiedere il collaudo o la verifica della conformità delle opere laddove previsto;
- f) richiedere lo svincolo delle garanzie richieste.
- 7. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati, senza il preventivo benestare del Consorzio.
- 8. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta la decadenza dello stesso e la perdita del deposito cauzionale.
- 9. Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d'assenso, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.
- 10. Il provvedimento d'assenso è rilasciato fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- 11. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dover imporre a riparazione dei danni suddetti.

6.4 CANONI E ALTRI ONERI

- 1. I canoni di Polizia Idraulica applicati alla Rete consortile sono stabiliti da un tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione e dalla tabella allegato F) alla D.G.R. 23 ottobre 2015, n° 4229 e successive modificazioni, a seconda della natura patrimoniale del canale.
- 2. Nei casi di canoni non individuati, spetterà al Direttore all'emissione del provvedimento finale ed effettuare la quantificazione degli stessi secondo i criteri regionali. La sopracitata quantificazione dovrà essere effettuata, valutata la tipicità del caso in questione, tenendo in considerazione i canoni precedentemente applicati a fattispecie similari.
- 3. Per quanto riguarda gli scarichi in corso d'acqua consortile, oltre al canone per occupazione di area, si applicano gli eventuali contributi previsti dal Piano di Classifica del Consorzio.
- 4. Ad ogni atto di assenso possono essere applicati oneri addizionali pari all'aggravio dei costi subiti dal Consorzio nell'esercizio della Rete ed ai minori introiti generati dalla realizzazione dell'opera assentita.
- 5. Le spese di istruttoria e controllo devono essere versate dal Richiedente contestualmente all'accettazione della bozza di concessione rilasciata dal Consorzio,.
- 6. Le spese di istruttoria e controllo per ogni istanza di assenso sono determinate dalla Direzione del Consorzio con un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000 (mille/00) a seconda dell'importanza e della complessità dell'intervento.
- 7. Nel caso di realizzazioni di grandi infrastrutture, che influiscano in modo considerevole sulle attività e sulla rete consortile, le spese di istruttoria e controllo sono definite con apposite convenzioni approvate dal Consiglio d'Amministrazione e sono calcolate comprendendo tutte le attività di verifica dei progetti fattibilità, definitivi ed esecutivi, oltre che l'esecuzione dei lavori, al fine di verificare che le scelte tecniche progettuali non compromettano il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete.
- 8. Gli importi di cui ai commi 1, 2, 4 e 6 del presente articolo sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'indice ISTAT. L'importo di cui al comma 3 del presente articolo può essere rideterminato annualmente secondo le regole stabilite dal Piano di Classifica del Consorzio.



6.5 DURATA, REVOCA E DECADENZA

- 1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 3/2010, l'atto di assenso è rilasciato per una durata non superiore a 19 (diciannove) anni ed è rinnovabile.
- 2. La durata dell'autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può, in ogni caso, essere superiore a diciannove anni.
- 3. La validità dei provvedimenti di assenso cessa per:
- a) scadenza del periodo indicato nel provvedimento;
- b) pronuncia di decadenza o revoca da parte del Consorzio;
- c) rinuncia da parte del richiedente.
- 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal Consorzio in qualsiasi momento. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il Consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
- 5. La pronuncia di decadenza interviene nei seguenti casi:
- a) mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;
- b) mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;
- c) omesso pagamento di una rata del canone, previa diffida ad adempire con termine non inferiore a giorni 30;
- d) abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;
- e) inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e/o regolamenti;
- f) deperimento dell'opera concessa con contestuale ripristino dello status quo-ante;
- g) esigenze idrauliche.
- 6. Nei casi di revoca, decadenza o rinuncia del provvedimento di assenso, il soggetto autorizzato, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n° 3/2010, ha l'obbligo di sgomberare, a sua cura e spese, i beni presenti nella struttura.
- 7. In caso di inottemperanza il Consorzio stesso provvederà alle attività di sgombero, con rivalsa sulla cauzione versata o mediante iscrizione a ruolo dei relativi oneri, comprensivi delle spese tecniche e amministrative.

6.6 CESSIONE, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

- 1.Il titolare di un atto di assenso non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, l'atto stesso senza averne ottenuta autorizzazione esplicita da parte del Consorzio. Gli oneri per la voltura e la conseguente registrazione sono in capo al nuovo titolare dell'atto di assenso.
- 2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza, per colpa, dell'atto di assenso nei confronti dell'originario titolare.
- 3. In caso di rinuncia da parte del titolare, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori ed oneri per l'intero anno corrispondente al provvedimento di rinuncia nonché ad ottemperare all'obbligo di ripristino fatta salva, da parte del Consorzio, l'eventuale opportunità di mantenere in essere l'opera.
- 4. La voltura di un atto di assenso deve essere richiesta congiuntamente dal titolare del provvedimento e dell'eventuale soggetto subentrante.



- 5. Nell'ipotesi in cui al titolare originario subentrino una pluralità di soggetti, nell'istanza dovranno essere comunicate le quote di subentro di ciascun soggetto.
- 6. Nel caso uno o più contribuenti non sottoscrivano il disciplinare, l'originario concessionario sarà obbligato per la parte non trasferita, salva la procedura dell'art. 6.8.
- 7. La voltura dell'atto di assenso non modifica le originarie condizioni tecniche, economiche ed amministrative, salvo diversa valutazione da parte del Consorzio.

6.7 SUBENTRO MORTIS CAUSA, VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

- 1. In caso di morte del titolare dell'atto di assenso, laddove gli eredi siano in numero superiore ad uno, sarà facoltà di ogni singolo erede richiedere, entro 180 giorni dal decesso, il subentro e la voltura a proprio nome dell'atto di assenso..
- 2. Per le persone giuridiche, in caso di fusione ovvero incorporazione, la nuova società ovvero quella incorporante, subentra d'ufficio nella titolarità dell'atto di assenso. È facoltà comunque del nuovo soggetto giuridico richiedere, entro 180 giorni, il subentro e la voltura a proprio nome del predetto atto di assenso.
- 3. Il Consorzio, qualora accerti la venuta meno dell'originario titolare, comunica agli eredi, ovvero alla società nuova o incorporante, il subentro nella titolarità dell'atto di assenso.
- 4. Se il Consorzio ritiene opportuno non confermare il subentro, pronuncia con atto motivato la decadenza dell'atto di assenso.
- 5. Gli eredi, ovvero la società nuova per fusione o incorporazione, in pendenza di valido atto di assenso, rispondono dei canoni non pagati ma dovuti dal defunto o dalla società incorporata o dalla quale ha origine la fusione e, nei confronti degli stessi, si potrà avanzare, in caso di decadenza dell'atto di assenso, richiesta, con oneri a loro carico, di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
- 6. La variazione della ragione sociale, comunicata dal concessionario o rilevata dal consorzio tramite accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, di una persona giuridica titolare di atto di assenso comporta l'aggiornamento d'ufficio dell'atto stesso.

6.8 RILASCIO D'UFFICIO DEGLI ATTI DI ASSENSO

- 1.Il Consorzio può disporre, previa valutazione dell'eventualità di non richiedere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, l'emissione d'ufficio di un atto di assenso nei seguenti casi:
- a) il titolare di un atto di assenso scaduto non ha richiesto il rilascio di uno nuovo atto di assenso;
- b) nel caso di persone giuridiche, il titolare di un atto è fallito, ed al termine della procedura fallimentare il patrimonio è passato a nuovi soggetti;
- c) per un'opera, assentita in passato, ma mai regolarizzata con un atto di assenso;
- d) per un'opera esistente alla data di adozione del presente Regolamento, mai assentita, ma compatibile idraulicamente, tecnicamente e con l'esercizio della Rete;
- e) nei subentri in un atto di assenso di una pluralità di soggetti, nel caso che i subentranti, o taluni di essi, non richiedano la voltura ovvero non sottoscrivono gli atti conseguenti.
- 2. Il Consorzio individua il titolare che oggettivamente, sulla base delle risultanze catastali e di fatto, utilizza, anche non esclusivamente, una fattispecie di opera di cui al precedente comma e, mediante comunicazione di diffida, intima allo stesso di presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida stessa, istanza di rilascio di atto di assenso nonché ogni documentazione idonea ad accertare eventuali altri utilizzatori.
- 3. Se il soggetto individuato al comma 2. del presente articolo non ottempera alla predetta diffida, il Consorzio trasmette comunque il disciplinare, redatto ai sensi del comma 7 dell'art. 14



del presente Regolamento. Successivamente il Dirigente Competente emette di provvedimento di assenso e provvede alla notifica dello stesso, con le modalità previste dalla legge, al soggetto individuato come titolare.

6.9 RINNOVO DEGLI ATTI DI ASSENSO

- 1. L'atto di assenso può essere rinnovato, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto titolare, almeno 6 mesi prima della data di scadenza. Al richiedente il rinnovo non vengono imputate spese di istruttoria, ma unicamente gli oneri di registrazione, laddove necessari.
- 2. Il Consorzio, preventivamente al rilascio del provvedimento di rinnovo, agisce con le seguenti modalità:
- a) verifica lo stato di consistenza delle opere e la loro corrispondenza con quanto a suo tempo assentito;
- b) in caso l'attività di verifica si concluda positivamente, trasmette il nuovo disciplinare aggiornato ai fini della sua sottoscrizione e conseguente accettazione;
- 3. A seguito delle predette attività preliminari il Responsabile del procedimento:
- verifica il versamento delle somme richieste ed il deposito delle eventuali garanzie richieste;
- verifica l'avvenuta sottoscrizione e registrazione del disciplinare di concessione;
- trasmette al Direttore per la sottoscrizione il provvedimento di rinnovo che autorizza il mantenimento e l'esercizio di quanto assentito.
- 4. Qualora la verifica di cui alla lettera a) del precedente comma rilevasse una non conformità, il Consorzio richiede la presentazione del rilievo dello stato di fatto e verifica la compatibilità delle opere con l'esercizio e gestione della Rete. Qualora le stesse venissero giudicate non compatibili il Consorzio chiede al titolare dell'atto di assenso in scadenza l'adeguamento delle opere.
- 5. Le procedure previste ai punti 2., 3. e 4. debbono trovare compimento entro la scadenza dell'atto di assenso.
- 6. Qualora il titolare di un atto di assenso non provveda a richiederne il rinnovo entro i tempi previsti dal comma 1 del presente articolo, ovvero lo richieda successivamente alla data di scadenza, il Consorzio istruisce la richiesta come una nuova istanza di assenso.
- 7. Nel verificarsi dell'evenienza di cui al precedente comma 6. il richiedente dovrà:
- a) corrispondere il canone e gli oneri accessori, laddove previsti, per il periodo compreso tra la data di scadenza dell'originario atto e la data di emissione del nuovo atto;
- b) versare le spese istruttorie.

7 COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO

- 1. Salva l'applicazione dell'art. 25 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4, in materia di costituzione delle servitù idrauliche, le occupazioni ed i vincoli di cui ai successivi commi del presente articolo, si costituiscono nei modi stabiliti dalla legge, e danno diritto ai consorziati ad un'indennità la cui determinazione spetta al Dirigente su proposta del responsabile del procedimento..
- 2. Il Consorzio ha la facoltà di costituire, laddove non già esistente, una servitù di passaggio pedonale e/o carraio, da esercitarsi su una fascia di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, nonché per il deposito dei materiali necessari a risagomature o derivati da dette operazioni.
- 3. Inoltre su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha la facoltà di:



- a) occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati per la costruzione di nuove opere e per la sistemazione e/o manutenzione di quelle esistenti e delle relative pertinenze, secondo le procedure di legge;
- b) utilizzare fossi e cavi, non già individuati nel Catasto e nel SIBITER e nell'eventuale SIT dei consorziati anche se di proprietà o ragione privata;
- c) praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o temporaneo;
- d) accedere ai fondi dei consorziati per motivi di studio e procedere sui fondi prescelti a sperimentazioni attinenti ai sistemi irrigui od alla ricerca di elementi statistici, con obbligo dei consorziati di comunicare al Consorzio tutte le notizie, le informazioni richieste in relazione al proprio ordinamento irriguo e colturale; e) far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza.

8 ESIGENZE IDRAULICHE

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento Regionale n° 3/2010, il Consorzio ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso, durante il periodo di validità dello stesso, nuove condizioni nonché, in ragione di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o modificare, a spese del titolare del predetto provvedimento, l'opera oggetto dello stesso. Tale circostanza non comporta, a carico del Consorzio, alcun obbligo di ripristino, totale o parziale dell'opera demolita e/o modificata nonché di corresponsione di indennizzi o compensi.

9 INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURE D'URGENZA

- 1. Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche, è consentito il compimento, con procedura d'urgenza, di tutte quelle attività che rivestano tale carattere.
- 2. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni d'urgenza di cui al precedente paragrafo rientra, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del Regolamento regionale n° 3/2010, nelle competenze della Regione Lombardia la quale, previa specifica richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.
- 3. Il soggetto attuatore deve, in ogni caso, comunicare al Consorzio la data di inizio dei lavori e, entro 60 giorni dall'avvio dei lavori, richiedere all'Ente il rilascio di un provvedimento di assenso.
- 4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
- 5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali effettuate al fine di realizzare opere destinate alla funzione di difesa di abitati e infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, qualora le opere stesse siano eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.

10 OBBLIGHI DEI FRONTISTI



- 1. I proprietari e i possessori frontisti sono obbligati a provvedere alla corretta ed idonea manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua al fine di evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.
- 2. Restano ad esclusivo carico dei frontisti le realizzazioni e le manutenzioni delle opere di difesa dei beni di proprietà lungo i corsi d'acqua del reticolo consortile.
- 3. I frontisti hanno l'obbligo di governare e manutenere la vegetazione, sia coltivata che spontanea, arborea, arbustiva ed erbacea che si sviluppa sulla sommità spondale, ovvero sull'ultima porzione spondale, ed in fregio ai canali, con le modalità di cui all'art. 20, della l.r. 15 marzo 2016, n° 4 e relativi provvedimenti attuativi.
- 4. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.
- 5. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura sia nei confronti del Consorzio che di terzi, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

11 OBBLIGHI DEI PRIVATI

- 1. I privati sono tenuti a:
- a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi ritenuti necessari al fine di garantire il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche, le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;
- d) lasciar libera, lungo i canali di scolo non muniti d'argini, una zona della larghezza della dimensione, secondo l'importanza del corso d'acqua, da uno a due metri in ogni lato per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- e) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami dalle piantagioni di loro proprietà situale lateralmente ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, dovessero cadere nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- f) tagliare i rami delle piante e/o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che dovessero causare difficoltà al servizio e/o ingombro al transito;
- g) mantenere in buono stato di conservazione ponti, tombinature e, ove presente, le relative griglie, nonché le altre opere d'arte d'uso particolare di uno o più utilizzatori, assicurando i libero deflusso delle acque;
- h) evitare di prelevare, senza apposita autorizzazione, acqua dalla rete consortile;
- i) evitare di immettere scarichi di qualunque natura nella rete consortile senza il preventivo assenso del Consorzio;
- l) lasciare agli operatori del Consorzio e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali;
- m) informare gli operatori del Consorzio della eventuale carenza delle condizioni di cui ai precedenti punti dalla lettera a) alla lettera h).
- 2. Il proprietario del fondo, non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo per i terreni di monte e di irrigazione a favore dei terreni a valle.
- 3. Il proprietario di un fondo agricolo è tenuto a salvaguardare le servitù di acquedotto a favore del proprio fondo.



12 CATASTO

Il Consorzio ha l'obbligo di tenere il catasto, con l'indicazione di tutte le proprietà ricadenti nel comprensorio, diviso in tante sezioni quanti sono i Comuni, od i sottocomprensori, in cui sono situate le proprietà consorziate.

I beni vengono registrati nel catasto col cognome e nome, data di nascita e domicilio dei rispettivi proprietari, codice fiscale, con l'indicazione della superficie, dei fogli, dei mappali e quanto altro necessario per una perfetta indicazione nonché conservazione del catasto stesso, sia ai fini di tenere in evidenza la consistenza delle proprietà, sia ai fini della contribuenza.

•

12.1 VOLTURE CATASTALI

Diventano consorziati di diritto, nonostante qualunque patto contrario, tutti coloro che per atti tra vivi, per successione a causa di morte o per qualsiasi altro titolo idoneo a trasferire la proprietà, diventino proprietari o comproprietari degli immobili iscritti nel catasto del Consorzio, o diventino comunque titolari di diritti reali.

I trapassi di proprietà dei terreni dall'una all'altra Ditta devono essere denunciati al Consorzio entro e non oltre sei mesi dalla trascrizione dell'atto traslativo della proprietà.

A tale denuncia sono solidalmente tenute le parti previa presentazione degli atti idonei.

In sede di aggiornamento le volture catastali consorziali vengono eseguite direttamente dal servizio catastale del Consorzio a seguito delle richieste di variazioni degli utenti e sulla scorta degli atti ufficiali dell'U.T.E.

I nuovi titolari non potranno esercitare il diritto di voto fino a quando la volturazione non sia stata eseguita nel catasto consorziale e fino a che gli stessi non siano iscritti nei ruoli di contribuenza.

In ogni caso i diritti e doveri nascenti dalla volturazione , se richiesta dopo il 31 gennaio, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

I nuovi proprietari o titolari di diritti reali sono responsabili in solido con il loro dante causa per gli obblighi da quest'ultimi assunti nei confronti del Consorzio.

Per ogni operazione di voltura, il Consorzio potrà porre a ruolo a carico del nuovo proprietario sia la spesa per l'aggiornamento del catasto, sia il relativo diritto di voltura nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione, applicando alle ditte inadempienti una tariffa doppia della precedente.

13 NORME PER L'IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO

Le presenti norme disciplinano l'esercizio dell'irrigazione per l'utenza a Scorrimento del Consorzio nell'ambito del proprio Comprensorio

13.1 SUDDIVISIONE DEI CANALI IRRIGUI

La rete dei canali consorziali comprende:

- a) Canali adduttori principali;
- b) Canali adduttori distributori primari;
- c) Canali distributori secondari;



- d) Canalette adacquatrici private;
- e) Canali colatori principali.

Gli Uffici consortili provvedono alla conservazione ed agli aggiornamenti degli elenchi relativi alle opere di Bonifica Consortili.

13.2 MANUTENZIONE CANALI

La manutenzione dei canali adduttori principali, e distributori primari, insistenti su terreni sia demaniali, consorziali che privati, è di competenza del Consorzio.

I canali distributori secondari e le canalette adacquatrici private, invece, dovranno essere mantenuti ed espurgati dagli utenti interessati.

La rete distributrice secondaria e la rete adacquatrice privata sono in manutenzione ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi per i tratti di canale interessanti il terreno di loro competenza. Qualora però nei canali distributori secondari gli utenti non vi provvedessero in tempo utile il Consorzio è autorizzato, previa diffida scritta, a provvedervi con l'addebito della spesa relativa che sarà posta a ruolo pro quota.

Il Consorzio comunque non sarà tenuto responsabile in nessun caso dei danni arrecati in conseguenza della ritardata o mancata manutenzione dei canali distributori secondari e delle canalette adacquatrici private.

13.3 SERVIZIO IRRIGUO

Salvo quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento il servizio d'irrigazione sarà disciplinato dalle norme di cui al R.D. 08.05.1904 n.368 e R.D. 25/07/1904 n.523.

Le singole competenze d'acqua assegnate ai distretti vengono suddivise in più canali a servizio di ciascun reparto, tenendo conto delle assegnazioni fatte al complesso dei terreni serviti da ognuno dei canali stessi secondo le convenzioni in atto.

Nei periodi di siccità, peraltro quando in uno o più sottocomprensori le precipitazioni atmosferiche fossero tali da rendere esuberante parte dell'acqua a questi assegnata, detta eccedenza potrà essere destinata a beneficio di altre zone più siccitose.

Le colature risultanti dall'irrigazione dei terreni superiori saranno utilizzate da quelli inferiori in conformità alle disposizioni che saranno impartite dagli organi tecnici consorziali.

L'irrigazione si attua nel periodo estivo ed ha una durata variabile, a seconda dell'andamento stagionale, dal 10 maggio al 10 settembre.

Il Consorzio predispone orari turnali a partire dalle 0.00 del 01/04 alle ore 24.00 del 30/09, ai quali gli utenti interessati ad usufruire della dotazione irrigua disponibile dovranno attenersi salvo eventuali diverse disposizioni impartite dall'organo consortile competente.

A richiesta dei consorziati interessati, l'Amministrazione Consorziale esaminerà la possibilità di garantire una certa irrigazione iemale, compatibilmente con le portate di competenza invernale e dietro versamento di un apposito contributo rapportato a litro al secondo ed all'ettaro (1/sec. /ha) o a superficie.

Durante il periodo invernale, l'Amministrazione Consorziale, provvederà a porre in asciutta tutti i canali interessati dagli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria senza alcun preavviso ai consorziati.

Entro i limiti delle normali possibilità il godimento dell'irrigazione estiva a scorrimento, è ripartito in turni ed orari variabili da 7 a 17 giorni a seconda della natura dei terreni, della disponibilità della risorsa idrica e dell'efficienza del sistema irriguo in uso.

L'utente che non intenda usufruire del suo turno per l'irrigazione dei suoi terreni, non può disporre dell'acqua che gli spetta per cederla ad altri o per farne altro uso; di tale quantità d'acqua non



utilizzata può disporre soltanto l'ufficio tecnico del Consorzio, mediante il personale di sorveglianza; l'utente in tal caso dovrà avvisare tempestivamente il custode idraulico di zona; in caso contrario è tenuto a far defluire l'acqua nel relativo canale di scarico e ad effettuare le opportune manovre preoccupandosi che la stessa non vada a danneggiare i fondi e le colture a valle. Qualsiasi trasgressione al disposto del comma precedente comporta una diretta responsabilità del consorziato inadempiente, il quale risponderà sia dei danni diretti che indiretti causati.

Il consorziato che rifiuti l'acqua relativa al suo turno non potrà pretenderla prima del turno successivo.

L'utente che ceda l'acqua di propria spettanza a terzi sarà passibile di una penalità stabilita dalla Consiglio di Amministrazione e commisurata al presumibile quantitativo d'acqua abusivamente ceduto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali.

Per particolari esigenze di servizio, i turni d'irrigazione possono venir modificati dall'Ufficio tecnico del Consorzio; in tali casi l'utente dovrà sottostare alle disposizioni relative che gli saranno comunicate con carattere d'urgenza.

L'utente superiore, ultimato il suo orario di irrigazione, dovrà consegnare l'invaso all'utente inferiore in testa (punto e angolo di arrivo ove esiste l'ultimo manufatto di presa) all' ultimo mappale di sua pertinenza contiguo all'inferiore, o secondo come espressamente previsto dall'orario d'irrigazione.

L'utente, nelle ore di irrigazione a lui spettanti, può disporre come vuole sul proprio fondo dell'acqua d'irrigazione per la parte compresa nel catasto consorziale, nel rispetto del singolo sottocomprensorio di pertinenza con divieto di qualsiasi atto che procuri inutili dispersioni o danni a terzi. Al termine dell'orario assegnatogli, dovrà consegnare l'acqua come previsto nel comma precedente.

La rete di canali consortili di cui all'Art.13.1 comma a,b,c,e, dovrà essere sempre libera da paratoie od altro, in quanto le stesse dovranno essere manovrate o poste nei manufatti di deviazione ed arresto al momento dell'irrigazione, o secondo le disposizioni impartite dagli uffici consorziali.

Il diritto d'uso delle acque da parte degli utenti del Consorzio, segue il diritto di proprietà del terreno; con il trapasso della proprietà si intende anche trasferito il diritto d'uso.

Di norma non è consentito l'utilizzo dei canali di cui all'Art.13.1 comma a,b,c, per l'irrigazione diretta dei terreni. Il Consorzio si riserva la facoltà di concedere l'utilizzo dei canali distributori per l'irrigazione dei fondi limitrofi, subordinando la stessa al rispetto ed alla salvaguardia dei manufatti consorziali e degli utenti di valle.

Il consorziato e comunque l'utente, sono responsabili, nel proprio orario d'irrigazione dei danni causati al Consorzio, ai consorziati ed ai terzi, a seguito:

- della conduzione e gestione del corpo d'acqua assegnato;
- della mancata osservanza delle Norme Statutarie e Regolamentari;
- dell'inosservanza delle istruzioni comunque impartite dall'Ufficio Tecnico del Consorzio.

13.4 OCCUPAZIONE DEI TERRENI

I consorziati sono tenuti, senza limitazioni ed eccezioni di sorta a lasciare occupare provvisoriamente o definitivamente, previa notificazione scritta, i terreni occorrenti per l'apertura dei canali, per la posa di nuovi manufatti, per la costruzione delle relative opere, nonché per l'apertura di nuove vie di transito in sostituzione degli accessi ai terreni eventualmente intercettati dai nuovi canali .

Essi sono altresì tenuti a lasciar prelevare sul posto le materie necessarie alla formazione degli argini e alla loro riparazione, nonché a lasciare depositare, quelle di rifiuto risultanti dall'apertura dei canali, di apposite sedi o di scavi di qualsiasi genere, nonché alla loro manutenzione o alla costruzione di manufatti.



Le predette disposizioni non si applicano per i lavori eseguiti sui canali principali o nel caso di costruzione di opere di rilevante entità, in quanto per tali lavori sono applicabili le norme di legge vigenti.

13.5 LAVORI PREPARATORI DI SGOMBRO

I Consorziati sono tenuti dietro semplice invito dell'Amministrazione Consorziale, a rendere sgombro il terreno da ogni coltivazione esistente nella zona da occupare e consentire il taglio delle piantagioni.

13.6 SERVITU' DI DEPOSITO

Lungo entrambi i lati di tutti i canali consorziali sono istituite zone di rispetto che si estendono dal ciglio quando i canali scorrono incassati, ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, quando i canali sono arginati. Dette zone sono riservate al deposito delle erbe derivanti dagli sfalci, al deposito delle materie di espurgo, nonché al transito, sia di mezzi meccanici nei lavori di bonifica, sia del personale consorziale di vigilanza e di custodia o comunque incaricato dai suoi organi. La zona di rispetto è stabilità in ml. 2.

13.7 INDENNITA' PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE O PERMANENTI

Qualora per particolari esigenze di lavoro occorresse una maggiore superficie d'occupazione, la relativa indennità, per occupazione temporanea o permanente e per i danni alle colture pendenti, viene determinata dall'Amministrazione Consorziale.

Ogni consorziato è tenuto a cedere al Consorzio, temporaneamente o stabilmente, i terreni necessari per l'esecuzione dei lavori urgenti o indispensabili alla conservazione delle opere consorziali.

Le indennità per le occupazioni di cui sopra verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione consorziale sulla base di apposite perizie.

Nessun compenso è dovuto per il deposito delle materie di espurgo e delle erbe derivanti dagli sfalci degli argini dei canali anche se di proprietà privata, soggetti a servitù di transito dell'acqua o a servitù di deposito di tali materie.

Il frontista non può esigere indennizzo di sorta per l'estirpazione delle ceppaie per il taglio o il danneggiamento di siepi, rami di alberi o comunque di altri ostacoli che impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l'impiego dei mezzi meccanici.

Quando il canale fiancheggia una strada il frontista è obbligato a ricevere le materie d'espurgo e di diserbo dalla sua parte, senza diritto ad alcun compenso se non quando il deposito occupi una estensione maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni di Legge in materia di polizia delle opere di bonifica.

13.8 REGOLAMENTAZIONE PER UTILIZZAZIONI DIVERSE DEI TERRENI DA QUELLA AGRICOLA



Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di acquedotto a favore dei terreni irrigui a valle.

Qualora per ottemperare a questo obbligo si rendessero necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese saranno a carico del proprietario del fondo medesimo.

Ai proprietari dei terreni non più agricoli, per mutata destinazione urbanistica a vocazione edificatoria, che richiedano l'esclusione dal servizio irriguo, sarà accordato, solo successivamente ad edificazione avvenuta, l'esonero dal contributo afferente alle spese di utenza, ma non quello di manutenzione.

Permarrà, comunque, a carico dei predetti proprietari, un contributo annuo per ettaro, rapportato all'onere per annualità sui mutui non ancora ammortizzati, ed agli oneri inerenti al necessario riordino conseguente, nella misura che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà accogliere eventuali richieste di anticipati affranchi.

La destinazione di un terreno ai fini per i quali venga a cessare l'uso dell'acqua per irrigazione di cui è dotato, fa perdere il diritto d'uso della corrispondente quantità di acqua, che ritorna a disposizione del Consorzio.

L'acqua resasi disponibile verrà assegnata ai terreni che ne sono privi.

La ditta proprietaria dei terreni interessati alla nuova assegnazione di acqua dovrà corrispondere al Consorzio oltre al contributo annualmente fissato per le altre utenze del Consorzio stesso, ed al rimborso delle spese effettive per l'adduzione dell'acqua sul terreno, un contributo forfettario prestabilito dal Consorzio su proposto dal Consiglio di Amministrazione avendo come riferimento il beneficio effettivamente conseguito all'atto dell'assegnazione.

13.9 REGOLAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DA PRIVATI SUI CANALI CONSORZIALI

Qualunque opera che dovesse essere eseguita sulla canalizzazione consortile dovrà essere conforme alle modalità tecnico costruttive imposte dal Consorzio, eseguita a cura e spese del richiedente, al quale compete pure l'onere di manutenzione, di pulizia e la responsabilità in materia di sicurezza.

L'ufficio tecnico consorziale a suo insindacabile giudizio, potrà disporre che determinati interventi siano eseguiti direttamente dal Consorzio; in tal caso il richiedente è tenuto alla rifusione dell'intera spesa con gli obblighi previsti nel comma precedente.

Qualora il privato non provvedesse agli obblighi manutentori, il Consorzio potrà sostituirsi ed in tal caso le spese relative saranno addebitate all'utente, il quale potrà immediatamente sanare il suo debito, che altrimenti verrà posto a ruolo secondo la procedura prevista dalla legge 12/02/1942 n.183.

Alla ditta richiedente faranno carico anche il rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per stampati, copiatura ed istruttoria tecnica. Tale rimborso farà carico ogni qual volta il consorziato, o chi per esso, richiederà prestazioni specifiche di carattere amministrativo o tecnico al Consorzio.

13.10 COSTRUZIONI E PIANTAGIONI IN PROSSIMITA' DI OPERE CONSORZIALI



Il Consorzio si riserva la facoltà di autorizzare, dietro richiesta del consorziato interessato e previa stipulazione di apposita convenzione, la costruzione di fabbricati, recinzioni o altro e la piantagione di alberi e siepi in prossimità di opere consorziali alle distanze ritenute compatibili e minori di quelle che si fissano come in appresso.

Distanze da canali:

1. Per i canali adduttori principali come definiti al precedente Art.13.1 (alla lettera a):

* fabbricati e scavi mt.10.00 * piantagioni e recinzioni mt. 4.00

2. Per canali adduttori distributori primari e canali distributori secondari ed i canali colatori principali come definiti al precedente Art.13.1, alle lettere b-c-e a secondo della loro importanza:

* fabbricati da mt. 4.00 a mt. 10.00 * piantagioni da mt. 2.00 a mt. 4.00 * siepi da mt. 1.00 a mt. 2.00 *recinzioni da mt. 2.00 a mt. 4.00

La convenzione conterrà le seguenti condizioni generali :

- a) Obblighi ai quali la ditta concessionaria deve sottostare, per sé, successori ed aventi causa:
- 1. Nell'eventualità che il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, dovesse allargare un canale o rifare i manufatti interessati dalla concessione e la costruzione ivi esistente fosse di impedimento a tali lavori, la ditta concessionaria dovrà a sua cura e spese modificare e se necessario anche demolire la costruzione in conformità alle disposizioni che la Direzione del Consorzio dovesse impartire;
- 2. Ogni eventuale danno derivante ai manufatti consorziali, per la presenza o l'uso della nuova costruzione, dovrà essere tempestivamente risarcito con l'immediata rimozione delle cause, secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Amministrazione Consorziale.
- b) Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per i danni che dovessero derivare alla proprietà privata, e relative opere, in conseguenza del servizio e dell'efficienza dei manufatti consortili.

13.11 CONSERVAZIONE DELLE OPERE CONSORZIALI

Per la conservazione dei canali irrigui e per l'esecuzione del Regolamento di cui al R.D. 08/05/1904 n.368 e della Legge 12/02/1942 n.183 il Consorzio notificherà ai proprietari, ai titolari di diritti reali o conduttori dei fondi, con lettera raccomandata o a mezzo agente consorziale, la diffida ad eseguire i lavori necessari. In tale notifica saranno specificate le modalità esecutive delle opere da eseguire, nonché il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di conservazione e manutenzione dei canali consorziali.

Trascorsi inutilmente 15 giorni dal termine fissato per l'inizio dei lavori, o se gli stessi vengono senza giustificato motivo sospesi, tanto da pregiudicarne l'ultimazione entro il tempo fissato, il Consorzio farà eseguire o completare l'opera, addebitando le spese relative all'utente inadempiente il quale potrà immediatamente sanare il suo debito, che in difetto sarà posto a ruolo, secondo la procedura prevista dalla legge 12/02/1942 n.183.

I manufatti di attraversamento di strade pubbliche provinciali, statali ed autostradali eseguiti successivamente ai canali attraversati sono mantenuti dagli enti esecutori dei manufatti stessi.

I manufatti di attraversamento eseguiti a cura del Consorzio su strade esistenti sono mantenuti dal Consorzio.

I manufatti di attraversamento di strade private o vicinali sono mantenuti dalle ditte proprietarie delle strade a meno che non siano stati eseguiti dal Consorzio posteriormente alle strade stesse e gli eventuali cedimenti non siano imputabili a cause estranee all'esercizio dell'irrigazione.

Il personale dell'Ufficio Tecnico consorziale incaricato dell'attuazione d'interventi di bonifica può accedere nelle proprietà consorziate per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.



Il Consorzio è responsabile nei confronti della proprietà consorziata di qualunque danno causato al fondo dal personale dell'Ente nell'adempimento degli anzidetti incarichi.

Gli addetti al servizio di sorveglianza hanno il diritto di percorrere liberamente i canali ed i fossi d'irrigazione e di scolo privati lungo le relative arginature; a tale scopo i proprietari ed affittuari interessati sono obbligati ad eliminare ogni ostacolo che impedisca o renda soltanto meno agevole il libero transito agli agenti stessi, ed inoltre a mantenere sempre falciate le erbe nascenti su dette zone.

Fatte salve le competenze del Consorzio, così come stabilito dalla Legge Regionale 59/84, e successive integrazioni e modifiche, la conservazione delle opere attinenti alla bonifica riguarda i comprensori soggetti a contribuenza consortile; eventuali interventi su aree non soggette a contribuenza consortile saranno oggetto di opportuni piani provvisori di riparto a carico dei comprensori interessati.

13.12 LAVORI A CARICO DEI CONSORZIATI

I proprietari, i possessori o conduttori dei terreni siti nel comprensorio consorziale debbono eseguire nei loro fondi tutti i lavori occorrenti a ricevere l'acqua e ad assicurare lo scolo di quella eventualmente residua.

In particolare, essi devono provvedere, oltre a quanto stabilito dai precedenti articoli n.13.2 e n.13.8, a:

- 1. <u>tenere sempre espurgati</u> nel periodo irriguo ed invernale i canali che delimitano o attraversano i terreni suddetti, le luci dei ponticelli, le bocchette di consegna ed i sifoni;
- 2. <u>estirpare</u>, per lo meno due volte all'anno, ma in ogni caso quando ce ne fosse bisogno o su invito del Consorzio, le erbe, le ramaglie e le siepi poste ai lati dei canali consorziali, che sporgendo su detti corsi d'acqua producessero difficoltà od impedimenti al libero deflusso delle acque;
- 3. <u>mantenere in buono</u> stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare o privato di uno o più utenti;
- 4. <u>lasciare ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio</u> libero passaggio lungo le sponde dei canali, nonché l'accesso ai fondi per eseguire rilievi od operazioni inerenti alla costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica;
- 5. <u>osservare rigorosamente,</u> in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento di cui R.D. 08/05/1904 n.368.

In caso di inosservanza, il Consorzio, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento n.368 sopra citato, fisserà un termine entro il quale dovranno compiersi i lavori. Decorso inutilmente tale termine, il Consorzio disporrà per l'esecuzione d'ufficio dei lavori stessi, addebitando agli inadempienti la spesa incontrata mediante iscrizione nei ruoli consorziali.

13.13 ATTI VIETATI

E' fatto a chiunque **assoluto divieto** di :



- 1. recare in qualsiasi modo danni o deterioramenti alle proprietà, alle opere ed ai manufatti consorziali;
- 2. attingere abusivamente acqua dai canali consorziali e di praticare l'irrigazione senza il dovuto consenso dell'Amministrazione Consorziale e contrariamente alle norme statutarie, al presente Regolamento ed a quelle altre che l'Amministrazione stessa si riserva di emanare;
- 3. collegare, direttamente o indirettamente, alla rete consortile scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi (industriali o agricoli), collettori fognari di raccolta delle acque meteoriche, troppo pieno di fognature miste, impianti di depurazione, senza la dovuta autorizzazione dell'Amministrazione Consorziale, che rimane subordinata alle necessarie autorizzazioni degli enti competenti in materia di qualità delle acque e comunque in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di inquinamento.

13.14 OBBLIGHI DEL CONSORZIATO

Il consorziato nonché l'utente è tenuto:

- a) ad eseguire le disposizioni impartite dal Consorzio per la sistemazione ed adattamento dei canali e terreni irrigui. In caso di persistente rifiuto o recidiva, il Consorzio potrà far eseguire d'ufficio le opere necessarie, ponendo le spese a carico del trasgressore iscrivendo a ruolo il relativo importo;
- b) ad osservare le disposizioni dell'Amministrazione relative alla condotta, distribuzione, diramazione e raccolta delle acque con divieto di impedirne o ritardarne il deflusso ed il conseguente utilizzo;
- c) a non alterare in alcun modo e per qualsiasi motivo o titolo, gli edifici, gli alvei, le sponde dei canali principali, secondari, distributori e di scarico ed in genere ogni altra opera afferente direttamente o indirettamente l'irrigazione, lo scolo, e a non manomettere le paratoie di regolazione;
- d) a non sottrarre o deviare, a profitto proprio o di altri, acque vive o di scarico defluenti lungo i canali consorziali o le canalette adacquatrici private;
- e) a non operare o a non favorire in qualsiasi modo la dispersione o la deviazione d'acqua a danno del Consorzio e degli utenti;
- f) a non violare le disposizioni Statutarie e del presente Regolamento; qualsiasi atto colposo o doloso commesso dal consorziato o dall'utente, sia esso affittuale, enfiteuta od altro, che cagioni danni al Consorzio stesso, od a terzi, dovrà risarcire i danni arrecati.

Tale norma si applica anche in caso di sottrazione od emungimento d'acqua.

Qualora si instaurasse nei confronti di un trasgressore alle Norme del presente Regolamento un procedimento penale, il Consorzio potrà costituirsi parte civile, per ottenere il risarcimento dei danni.

14 NORME PER L'IRRIGAZIONE A PIOGGIA

Le seguenti norme disciplinano l'esercizio e le utenze degli impianti pluvirrigui collettivi del Consorzio nell'ambito del comprensorio.



14.1 PERIODO DI IRRIGAZIONE

Il periodo di irrigazione si attua di norma dalle ore 0.00 del 1° maggio alle ore 24.00 del 10 Settembre di ciascun anno; a seconda dell'andamento stagionale, la Direzione del Consorzio, si riserva di fissare sia la data di inizio che della fine dei turni irrigui.

Qualora, esigenze di produzione richiedessero erogazioni di acqua prima dell'inizio dei turni irrigui regolari sopracitati, il Consorzio è autorizzato a provvedervi ponendo tutte le spese inerenti a carico degli utenti richiedenti.

14.2 PIANO DI EROGAZIONE

La distribuzione dell'acqua per l'irrigazione a pioggia viene effettuata secondo il piano di erogazione, che si trova depositato presso gli Uffici del Consorzio, ed aggiornato in relazione al catasto consorziale.

La distribuzione dell'acqua alle singole utenze viene regolata da turni ed orari compilati dall'Ufficio Tecnico Consorziale.

In alcuni settori, potranno esservi dei periodi durante i quali l'irrigazione non viene esercita.

Ogni consorziato può prendere visione, durante l'orario d'ufficio, del piano di erogazione anche presso l'ufficio del Distretto di competenza.

14.3 VARIAZIONI

I consorziati possono richiedere variazioni al piano di erogazione.

Tali variazioni potranno essere concesse a seguito di istruttoria eseguita dagli Uffici Tecnici del Consorzio, purché non arrechino danni o pregiudizi al Consorzio od a qualunque degli utenti.

E' facoltà dell'Amministrazione, su richiesta degli utenti appartenenti ad un settore, autorizzare provvisoriamente varianti nel turno d'irrigazione nell'ambito del proprio settore, o nell'utilizzo dell'acqua di loro competenza stabilita dall'orario trasportandola da settore a settore o da comprensorio a comprensorio nell'ambito dei terreni di loro conduzione, purché gli stessi siano inclusi nel comprensorio consortile.

Le richieste di cui sopra dovranno essere rivolte alla Direzione mediante istanza scritta entro il 31 gennaio di ogni anno. Tutti gli oneri necessari per l'istruttoria delle richieste e per l'eventuale attuazione delle variazioni sono ad esclusivo carico dei richiedenti, i quali sono tenuti a depositare presso il Tesoriere del Consorzio l'importo che sarà indicato dagli Uffici Amministrativi dello stesso; in difetto di ciò, trascorsi dieci giorni dalla richiesta di deposito, l'istanza di variazione si intenderà decaduta.

Qualora per ragioni tecniche o di Regolamento non potessero essere accordate a tutti i richiedenti le istanze di variazioni, si procederà anteponendo quelle che si riterranno più interessanti per il Consorzio.

14.4 MODIFICHE PIANO D'EROGAZIONE - TURNI

La Direzione ha facoltà di modificare il piano di erogazione di cui all'Art.32, e stabilire la portata in litri/secondo per ciascun settore e per ciascun impianto mobile in funzione dell'effettiva superficie consorziale. In relazione a tali modifiche l'Ufficio Tecnico provvederà alla predisposizione dell'orario per la distribuzione dell'acqua ai singoli utenti, orario che sarà depositato presso gli



Uffici Consorziali all'inizio della stagione irrigua perché ciascun utente ne possa prendere visione. Trascorso tale termine non sarà ammesso alcun reclamo. L'orario predisposto dall'Ufficio Tecnico sarà comunicato agli utenti interessati alle variazioni, mediante consegna della copia dell'orario personalizzato firmato dal Tecnico del Distretto. L'orario completo è depositato presso la Sede consortile ed in consegna agli acquaioli incaricati.

14.5 OPERE PRIVATE SU IMPIANTI CONSORTILI

L'acqua in pressione viene consegnata all'utente tramite uno degli idranti di consegna ricadenti nel suo fondo o in un fondo limitrofo. Tuttavia, quando non vi sia pregiudizio per i coutenti o per il Consorzio può essere permessa la costruzione sulle condotte di altri idranti denominati "privati" come pure può essere permessa la costruzione di altre condotte private.

Tali opere saranno eseguite dal personale del Consorzio sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico ad esclusiva spesa dei richiedenti.

Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di concessione il richiedente dovrà provvedere al deposito, presso il tesoriere del Consorzio, dell'importo preventivato, salvo conguaglio ad opere eseguite; in caso di mancato deposito entro il termine stabilito, la concessione si intenderà revocata. Le richieste, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, non potranno essere ammesse dopo il 31 gennaio di ogni anno inerentemente all'esercizio in corso.

L'inattività degli idranti privati per due esercizi irrigui consecutivi, come pure la trascuratezza della manutenzione degli stessi, autorizza il Consorzio a rimuovere l'idrante concesso ed a ridurre in pristino la condotta, a spese del concessionario, da riscuotersi mediante emissione di ruolo esattoriale.

14.6 MODALITA' IRRIGUE - CESSIONI D'ACQUA

Secondo i turni prefissati dall'orario di distribuzione, ciascun utente disporrà agli idranti consortili, ricadenti nel suo fondo, od in un fondo limitrofo, dell'acqua di competenza del terreno al quale è destinata; l'irrigazione dovrà avvenire esclusivamente a pioggia, servendosi a tale scopo di attrezzature mobili.

La cessione di acqua di irrigazione da un utente all'altro è vietata; previa autorizzazione del Tecnico del Distretto potrà darsi luogo a cessione esclusivamente nell'ambito dello stesso settore.

14.7 RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

L' utente che direttamente o a mezzo dei suoi affittuali o dipendenti agisse non ottemperando alle norme degli articoli precedenti e arrecasse danni al Consorzio od a terzi, sia alle condotte che alle apparecchiature fisse e mobili, sarà responsabile dei danni stessi.

14.8 SETTORI

Il comprensorio consorziale è suddiviso in settori:

il settore domina una superficie di ampiezza variabile, determinata dalle caratteristiche topografiche del territorio e dalla configurazione della rete idraulica; in relazione a ciò varierà pertanto il numero degli irrigatori come disposto dall'Ufficio Tecnico Consorziale. Per ciascun settore è predisposto un piano di orario turnale che disciplina l'esercizio dell'irrigazione.



L'Ufficio Tecnico dovrà provvedere alla conservazione ed agli aggiornamenti degli elenchi relativi alle opere di Bonifica consortili.

14.9 DANNI AGLI IMPIANTI CONSORTILI

L'utente che provoca danni all'impianto fisso consorziale, sia nel tratto in cui esso passa sul suo terreno che altrove è tenuto ad avvertire immediatamente l'Ufficio Tecnico Consorziale, che provvederà a riparare il danno addebitandone la spesa a carico dell'utente stesso.

Qualora tale danno venisse provocato nel periodo irriguo, oltre alle spese di normale riparazione, il Consorzio, si riserva di addebitare all'utente gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla mancata irrigazione.

Qualora non fosse possibile individuare il responsabile di tali danni, le spese di riparazione verranno poste a carico dell'utente su cui insistono gli impianti consortili, secondo le modalità di riscossione dei contributi consorziali.

14.10 PERDITE E FURTI

Ogni utente è tenuto a controllare eventuali perdite d'acqua dagli idranti e condotte che attraversano il suo fondo. Egli dovrà vigilare, durante il suo orario, affinché non avvengano perdite o sottrazioni di acqua a suo danno. Dovrà inoltre, tempestivamente, avvisare il personale di sorveglianza, che provvederà a redigere verbale di accertamento e segnalazione degli eventuali responsabili da inoltrare alla Direzione del Consorzio.

14.11 MALFUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Qualora durante l'irrigazione la portata o la pressione dell'acqua venisse a diminuire o venisse interrotta, per cause di forza maggiore, i turni e gli orari dei settori di competenza saranno automaticamente spostati di un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'interruzione, o recuperati secondo le indicazioni che la Direzione Tecnica riterrà opportune.

In questi casi spetta al Consorzio il compito di ripristinare il servizio entro il più breve tempo possibile, compatibilmente con l'entità dell'intervento, senza che gli utenti possano avanzare alcune pretese od indennizzo.

14.12 ATTREZZATURE PRIVATE

Ogni azienda può utilizzare liberamente l'attrezzatura di cui abbisogna per l'esercizio dell'irrigazione, siano esse rotoloni, impianti fissi, irrigatori e relativi raccordi alla rete consorziale, purché gli apparecchi irrigatori siano come numero uguali a quelli prescritti dal Consorzio in relazione al settore di appartenenza e le loro caratteristiche di erogazione d'acqua siano uguali o minori di quelle stabilite dal Consorzio, comunque nei limiti della propria competenza in relazione alla dotazione idrica unitaria dell'impianto ed alla superficie iscritta nel Catasto Consorziale.

Qualora durante l'esercizio irriguo si accerti l'utilizzo di irrigatori diversi da quelli approvati dall'Ufficio Tecnico Consorziale o con ugelli superiori di numero o di diametro, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni previste dal presente Regolamento.



14.13 TESTATE DI IDRANTI - IRRIGATORI - MACCHINE SEMOVENTI

E' ammesso un solo tipo di testata di idrante: quello previsto dal progetto generale dell'impianto. Salvo quanto previsto dal progetto generale dell'impianto stesso, presso l'Ufficio Tecnico Consorziale e presso la sede del Consorzio è depositata scheda tecnica illustrativa delle caratteristiche degli irrigatori prescritti.

Il numero degli irrigatori ed il relativo tipo prescritto per il settore di competenza sono indicati nell'orario di irrigazione.

Qualora l'utente intenda utilizzare altri tipi di irrigatori, o macchine semoventi, sarà tenuto a comunicarlo al Consorzio per la necessaria approvazione; vincolando l'esercizio irriguo dell'annata in corso alle modalità scelte ed approvate, senza possibilità di ulteriori modifiche, tali richieste potranno essere ammesse solo se presentate entro il 31 Gennaio dell'annata in corso e successivamente con pari scadenze rinnovate.

14.14 IRRIGAZIONE IN PROSSIMITA' DI STRADE

L'utente che provvede all'irrigazione di terreni in prossimità di strade statali, provinciali, comunali e vicinali, deve appostare l'ala irrigatrice ad una adeguata distanza dalla strada in modo da non invadere con l'irrigazione il nastro stradale.

Tale accorgimento serve ad evitare pericoli di incidenti stradali.

L'Amministrazione Consorziale si esime da qualsiasi responsabilità da eventuali incidenti o danni che derivassero dall'inosservanza della suddetta norma e comunque la responsabilità sia civile che penale sarà a totale carico dell'Utente.

14.15 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

Per il buon funzionamento della pratica irrigua, il Consorzio mette a disposizione un acquaiolo al quale gli utenti dei vari settori devono far capo per eventuali controversie.

L'acquaiolo comunicherà alla Direzione a mezzo di verbale di accertamento da lui sottoscritto, tutte le infrazioni al presente regolamento che si verificassero nell'ambito del Consorzio notificandole all'utente che le ha provocate.

Il verbale di accertamento e gli eventuali approfondimenti eseguiti dalla Direzione, saranno oggetto di esame del Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti disciplinari da assumere.

Le contravvenzioni verranno riscosse dalla Segreteria del Consorzio sotto forma di conciliazione entro 10 giorni dalla data della notifica; oltrepassato tale periodo, senza la risoluzione della contravvenzione essa verrà inserita per la riscossione nei ruoli esecutivi di contribuenza ordinari, maggiorata delle addizionali d'uso e degli interessi.

14.16 CHIUSURA DEGLI IDRANTI

Qualora si verificassero abbondanti piogge o temporali che consentano la sospensione del servizio irriguo, o che comportino l'interruzione dell'energia elettrica è fatto obbligo agli utenti che in quel momento stanno irrigando, o a chi per essi, di cessare immediatamente l'irrigazione e di chiudere l'idrante. Ai trasgressori di tale norma, su verbale di denuncia della guardia consorziale e del responsabile tecnico, verrà applicata una penale pecuniaria di lire 500.000 € 500,00 ai sensi dell'Art.50, oltre al pagamento di eventuali danni arrecati agli impianti consortili.



La Direzione Consortile provvederà ad impartire le indicazioni necessarie inerenti le modalità per la ripresa del servizio irriguo, senza che gli utenti possano avanzare alcune pretese od indennizzo.

14.17 MANUTENZIONE IMPIANTI CONSORTILI

La manutenzione delle condotte e delle apparecchiature fisse consorziali viene fatta a cura del Consorzio.

Le spese occorrenti per la manutenzione dell'impianto di sollevamento, della rete fissa, fino all'idrante incluso, vengono comprese nelle spese generali di specifica competenza del comparto pluvirriguo.

La manutenzione dei pozzetti contenenti le teste d'idrante e relativi coperchi, sono affidati alla custodia dei proprietari dei terreni stessi, per cui eventuali rotture o manomissioni sono a carico dell'utente. Eventuali danni a questi manufatti, in particolare per urti di macchine operatrici agricole, saranno direttamente addebitati all'utente interessato al fondo.

Le eventuali spese che si rendessero necessarie per lavori di modifica o di demolizione delle opere o delle piantagioni riconosciute dannose alle condotte ed alle apparecchiature consorziali o che ne impedissero la loro manutenzione, sia manualmente che con mezzi meccanici, sono a carico del proprietario delle opere da modificare o demolire; l'importo sarà riscosso mediante ruoli esattoriali.

14.18 OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Al fine di salvaguardare le strutture e gli impianti irrigui, l'utente deve provvedere entro il 30 Settembre di ogni anno a vuotare l'acqua dell'impianto lasciando aperta la valvola dell'idrante o degli idranti di competenza; gli stessi dovranno essere riportati alle normali condizioni di esercizio entro il 31 marzo di ogni anno per evitare disservizi quando le condotte verranno rimesse in pressione.

Coloro i quali nel periodo indicato non avessero predisposto quanto sopra riportato, saranno assoggettati alla contravvenzione prevista per i casi di irrigazione a scorrimento con impianti pluvirrigui.

Gli utenti sono obbligati, a fine stagione irrigua, a pulire e ripristinare i pozzetti di protezione delle teste di idrante e scaricare l'acqua rimasta nella testata onde evitare danni provocati dal gelo o da altri fattori esterni.

Gli utenti sono inoltre invitati a segnalare con mezzi idonei (palo con bandierina etc.) l'ubicazione esatta dei pozzetti degli idranti onde evitare spiacevoli inconvenienti. In caso di rotture ai pozzetti, verrà applicato quanto previsto dall'art.40 del presente Regolamento.

14.19 COSTRUZIONI E PIANTAGIONI

Per tutte le condotte ed i manufatti consorziali siano essi esistenti su aree di proprietà del Consorzio o su aree gravate di servitù di acquedotto, è proibita qualunque opera che possa alterare la resistenza la convenienza all'uso a cui sono destinate le condotte, nonchè le apparecchiature relative.

Resta perciò espressamente vietato:

a) di eseguire lavori che danneggino le opere del Consorzio;



b) di collocare piante ad una distanza inferiore a metri tre dalle condotte.

Sono tollerate le piante esistenti, qualora non rechino danno alle opere consorziali e non ostacolino il libero deflusso delle acque, secondo il giudizio insindacabile della Direzione Tecnica Consorziale;

- c) di toccare o manomettere qualunque meccanismo che regola le acque consorziali;
- d) di costruire fabbricati di ogni genere a distanza inferiore a metri 3 dalle condotte. Per distanze inferiori gli utenti si impegnano a sottostare alle norme impartite dalla Direzione Consorziale.

14.20 NORME DISCIPLINARI E SANZIONI PER INFRAZIONI CHE TURBANO L'ESERCIZIO PLUVIRRIGUO

E' fatto divieto assoluto:

- di utilizzare l'acqua fuori dall'orario di propria competenza;
- di impiegare gli irrigatori, che per caratteristiche di portata o numero, eroghino una portata superiore a quella di competenza;
- di alterare l'ugello degli irrigatori per aumentare la portata di erogazione;
- di utilizzare comunque l'acqua a scorrimento;
- di utilizzare l'acqua per scopi diversi da quello irriguo;
- di sperperare l'acqua d'irrigazione facendone uso anche quando le culture non ne necessitano.

Sono considerati atti e fatti vietati quelli che turbano la disciplina, l'ordine ed i diritti degli altri consorziati, e sotto questo profilo i responsabili sono passibili del pagamento di una penale a titolo di risarcimento del danno alla collettività degli utenti, nella misura stabilita dall'Amministrazione. Nei casi in cui l'infrazione possa essere configurata quale reato di furto d'acqua, il responsabile potrà essere denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Ogni utente è responsabile delle infrazioni commesse nel suo fondo, a favore del fondo stesso, anche se queste infrazioni vengono commesse dai suoi familiari o da terzi comunque da lui dipendenti od aventi con lui rapporti inerenti al fondo.

Le contravvenzioni che vengono poste a carico dell'utente per infrazioni al presente regolamento vengono così distinte:

- a) € 200,00 qualora l'utente venga trovato ad irrigare con un numero superiore di irrigatori del tipo stabilito dal Consorzio per l'irrigazione del settore a cui appartiene o qualora l'utente venga trovato ad irrigare con irrigatori aventi diametro di boccaglio superiore a quello prescritto;
- b) \in 1.000,00 qualora l'utente venga trovato ad irrigare a scorrimento e la sospensione dell'irrigazione per tutta la stagione irrigua;
- c) €1.000,00 qualora l'utente irrighi o ceda l'acqua di sua spettanza a terreni non vincolati al beneficio dell'acqua irrigua, senza aver ottenuto per iscritto il benestare della Direzione del Consorzio;
- d) € 300,00 a chi cede l'acqua di sua competenza a terreni altrui fuori dal proprio settore;
- e) € 500,00 qualora l'utente irrighi nei periodi fuori orario nel settore o fuori settore.

Per tutte le infrazioni rilevate nel presente articolo l'interessato ha la facoltà di ricorrere al Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni contro i provvedimenti presi a suo carico. Previa Delibera del Consiglio di Amministrazione annualmente si darà corso all'aggiornamento degli importi previsti per le contravvenzioni secondo gli indici I.S.T.A.T.-



* * *

15 NORME DI CARATTERE GENERALE

15.1 ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio degli Utenti o del Consorzio, di assegnare, provvisoriamente o definitivamente, a chi ne facesse richiesta, l'acqua disponibile alle condizioni migliori che essa riterrà nell'interesse del Consorzio.

15.2 CONTRIBUENZA

Ai consorziati è fatto obbligo di segnalare all'ufficio ogni eventuale variazione di proprietà (compravendita, permute, donazioni, divisioni, etc.) e conduzione in affitto in modo da permettere all'Amministrazione l'aggiornamento dei ruoli di contribuenza e degli orari di irrigazione.

Tutti gli immobili, iscritti al catasto terreni, compresi entro il perimetro del comprensorio consortile fanno parte obbligatoriamente del Consorzio, esclusi quelli utilizzati per insediamenti abitativi, produttivi, commerciali o quelli individuati con destinazione edificatoria dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione, solo successivamente ad edificazione avvenuta.

I predetti terreni obbligatoriamente consorziati hanno diritto di beneficiare del servizio irriguo e perciò le ditte proprietarie sono iscritte nei ruoli di contribuenza e nel catasto irriguo consorziale, assumendo automaticamente il ruolo di utenti irrigui.

Tutti i proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio consortile sono soggetti al pagamento dei contributi di bonifica e di gestione in base a quanto fissato dall'Amministrazione del Consorzio ed in base alle disposizioni di legge in materia.

A - Comparto pluvirriguo - Sollevamenti

Il canone per l'irrigazione a pioggia e con sollevamenti viene formato da un contributo ordinario e da un contributo per l'energia elettrica stabiliti dall'Amministrazione nella formazione del bilancio di previsione ai quali dovranno essere aggiunti eventuali contributi straordinari per il comprensorio di competenza.

Ogni anno, su richiesta degli interessati, da presentarsi entro il 30/11 dell'anno precedente, potrà essere concessa la sospensione provvisoria dell'irrigazione su un determinato terreno da parte della Direzione.

In tal caso verrà applicato, annualmente, un canone complessivo pari a quello <u>ordinario</u> ridotto nella misura del 5%, restando ben inteso che dovranno essere pagati ogni anno eventuali contributi straordinari previsti dall'Amministrazione per il comprensorio di competenza.

A1 - Comparto pluvirriguo - Bedizzole Carzago Drugolo

Nel comprensorio pluvirriguo del Distretto Bedizzole Carzago Drugolo, ogni anno, su richiesta degli interessati da presentarsi entro il 30/11 dell'anno precedente, potrà essere concessa la sospensione provvisoria dell'irrigazione su un determinato terreno da parte dell'organo amministrativo competente.



Tale sospensione, qualora concessa, va intesa temporanea e rinnovabile automaticamente di anno in anno da parte senza nuova presentazione di richiesta, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Il rientro in esercizio irriguo dei terreni ai quali è stata concessa la sospensione provvisoria, va notificato al Consorzio mediante domanda scritta da presentarsi entro il 30/11 dell'anno precedente.

L'Amministrazione consortile, previa determinazione dell'organo competente, si riserva la facoltà di ripristinare il servizio irriguo su tutto il comprensorio distrettuale, inclusa la parte posta in sospensione temporanea.

Sui terreni ai quali è stato concessa la sospensione dall'esercizio irriguo, verrà applicato, annualmente, un canone complessivo pari al:

- contributo consortile variabile riguardante le spese generali del Consorzio gravanti sui terreni,
- > contributo fisso determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in base alle competenze irrigue dei terreni posti in sospensione temporanea,
- > contributo per i mutui precedentemente assunti e non estinti,
- contributi straordinari previsti dall'Amministrazione per il comprensorio di competenza.

B - Comparto irrigazione a scorrimento

Il canone per l'irrigazione a scorrimento viene formato da un contributo ordinario stabilito annualmente dall'Amministrazione nella formulazione del Bilancio di previsione al quale dovranno essere aggiunti eventuali contributi straordinari per il comprensorio di competenza.

Eventuali richieste per utilizzi dell'irrigazione a colture specializzate, per terreni ai margini del comprensorio irriguo (ma inclusi nel comprensorio consortile), e per quant'altro non già espressamente normato dal presente Regolamento le contribuzioni saranno disciplinate dal Consiglio di Amministrazione, alle condizioni migliori nell'interesse del Consorzio.

"Contribuzioni dei consorziati

- 1. Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la distribuzione delle acque irrigue, con l'attuazione del piano di riordino irriguo tutti coloro che utilizzano la rete dei canali consortili sono assoggettati, secondo le modalità e la gradualità previste nel piano stesso, ai normali contributi in ragione del beneficio ottenuto; a tal fine il Consorzio determina annualmente le aliquote di contribuzione nella misura necessaria a coprire le spese di gestione.
- 2. Con l'applicazione delle aliquote di cui al comma precedente cessano le esenzioni contributive in atto, totali o parziali , a qualsiasi titolo godute e tutti gli usi gratuiti ed agevolati, a qualsiasi titolo esercitati.
- 3. In considerazione della stretta connessione esistente nei comprensori irrigui tra acque superficiali ed acque sotterranee ed altresì della funzione svolta dalla rete dei colatori, mantenuta e gestita dai Consorzi di bonifica anche a vantaggio degli utenti non agricoli, tutti coloro che utilizzano acque superficiali o sotterranee oppure canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, dovranno contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto; i relativi proventi possono essere impiegati per l'esecuzione e la manutenzione delle opere affidate in concessione di cui al precedente Articolo 13.2 primo e terzo comma".



I componenti del Consiglio di Amministrazione, ed i dipendenti del Consorzio hanno permanentemente facoltà di accesso lungo le condotte degli impianti consortili, le sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali.

15.4 DERIVAZIONI D'ACQUA PER FORZA MOTRICE

Possono essere consentite derivazioni d'acqua per produrre forza motrice sui canali consorziali purchè non di pregiudizio all'irrigazione e al normale esercizio dei canali interessati.

Tali derivazioni devono essere consentite in conformità alle vigenti disposizioni in materia di acque pubbliche e sono subordinate al pagamento di un canone annuo ordinario, stabilito dal Consorzio in sede di pubblicazione del bilancio di previsione al quale dovranno essere aggiunti eventuali contributi straordinari per il comprensorio di competenza.

In circostanze meteorologiche particolari, o nell'impossibilità di esercire manufatti consorziali, o vi sia pregiudizio per lo smaltimento delle acque defluenti nei canali interessati, il personale di sorveglianza potrà dare corso all'immediata sospensione dell'esercizio ed alle manovre di deviazione d'emergenza senza che i concessionari di derivazione per produzione di forza motrice possano vantare alcun risarcimento.

15.5 MANOVRE D'EMERGENZA

In circostanze meteorologiche particolari, o nell'impossibilità di esercire manufatti consorziali, qualora l'irrigazione in atto, sia a scorrimento che a pioggia, comporti situazioni di emergenza a seguito di eventuale pregiudizio per la viabilità statale, provinciale, comunale, gli insediamenti civili e produttivi o nell'impossibilità di smaltire acque di piena è facoltà del personale di sorveglianza dare corso all'immediata sospensione del servizio irriguo ed alle manovre di deviazione d'emergenza anche riguardanti manufatti privati, senza che le ditte interessate possano vantare alcun risarcimento degli eventuali danni subiti.

Con le stesse modalità di qui sopra il personale di sorveglianza del Consorzio provvederà alle manovre di emergenza su richiesta, per esigenze di servizio, dell'Autorità giudiziaria o dei Vigili del Fuoco.

16 VIGILANZA ED ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

- 1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Regolamento Regionale n° 3/2010, le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento, la contestazione delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all'autorità di polizia idraulica.
- 2. Ai sensi della L. 689/1981, della L.R. 31/2008, del Regolamento Regionale n° 3/2010 e del presente Regolamento, il Consorzio di bonifica assume il ruolo di autorità di polizia idraulica competente.



- 3. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia, oltre a quelle contenute in questo Regolamento.
- 4. Il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, emana le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. Il Consorzio individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, il Consorzio procede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore.
- 5. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente, con spese che verranno imputate a suo carico, nel caso in cui venisse successivamente individuato.
 - 6. Le attività di Polizia Idraulica in capo al Consorzio si esplicano attraverso:
 - a) il rilascio di atti di assenso;
 - b) la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;
 - c) la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative pertinenze;
- d) il rilascio, su richiesta, di pareri idraulici sui corsi d'acqua situati nel comprensorio amministrato;
- e) la contestazione ed accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.
- 7. Il Consiglio di Amministrazione regola l'attività di Polizia idraulica e individua in dettaglio anche cartografico i canali e le altre opere idrauliche che costituiscono il reticolo idrico consortile.
- 8. Il Presidente vigila sulle attività di Polizia idraulica.
- 9. Il Direttore:
 - emette il provvedimento finale in ordine alle sanzioni comminate dal Consorzio;
 - ordina la riduzione in pristino stato dei luoghi;
 - individua il responsabile del procedimento;
 - individua il tecnico che supporta il responsabile del procedimento;
 - dirime le eventuali divergenze interpretative inerenti il presente Regolamento;
 - sottoscrive i disciplinari ed emette i provvedimenti di assenso o diniego;
- 10. Il Responsabile del procedimento:
- esamina gli eventuali ricorsi in merito agli atti autorizzativi e sanzionatori formulando proposte al Direttore per il provvedimento finale;
- individua la modulistica necessaria;
- predispone i disciplinari e/o gli atti di concessione.
- 11. Il Capo Settore di Polizia idraulica:
 - sovraintende ed organizza le attività tecniche ed amministrative del servizio di Polizia idraulica;
 - sovraintende alla tenuta del catasto e del SIT.
- 12. Il Settore Polizia Idraulica del Consorzio cura l'attività tecnica ed amministrativa dei procedimenti di polizia idraulica.

16.1 AGENTE ACCERTATORE

- 1. L'Agente accertatore è il soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica ed irrigazione, individuato ex art. 22 della L.R. 12 febbraio 2012, n° 1.
- 2. Il Direttore nomina gli agenti accertatori consortili tra il personale dipendente che riceve specifica formazione.
- 3. Al fine dell'individuazione degli Agenti accertatori, il Direttore Generale può stipulare accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio.



16.2 SANZIONI

- 1. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n° 3 e s.m.i. e al presente Regolamento, avvalendosi della propria struttura organizzativa, tramite appositi agenti accertatori.
- 2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 1.200,00 (milleduecento/00).
- 3. Le sanzioni sono commisurate a:
 - gravità della violazione in funzione dei rischi idraulici che si originano o della compromissione della Rete;
 - entità dei danni alla Rete ovvero a terzi;
 - entità dell'aggravio di oneri gestionali della Rete;
 - inottemperanza alle prescrizioni e diffide consortili
 - recidività.
- 4. Le sanzioni amministrative accessorie possono essere disposte secondo quanto previsto dall'art. 20 della L. 689/1981.
- 5. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.

16.3 PROCEDURA SANZIONATORIA

- 1. Il Consorzio dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato dalla violazione del presente Regolamento, precisando le attività amministrative da attuarsi, ovvero le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.
- 2. L'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente dal Consorzio, senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e qualora lo stesso non sia conosciuto.
- 3. In caso di resistenza è richiesto l'ausilio della forza pubblica.
- 4. Tutti gli atti di un procedimento sanzionatorio qualora non sottoscritti per ricevuta dal contravventore e o dall'obbligato in solido, vengono notificati ai soggetti interessati.
- 5. Gli agenti accertatori devono essere forniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti, ai sensi della Legge Regionale n° 1/2012 e successive modificazioni.
- 6. Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento che deve contenere:
 - a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato- le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
 - d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme del presente Regolamento che si ritengono violate;
- f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;



- g) l'indicazione del Direttore Generale del Consorzio dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, e delle modalità di pagamento;
- i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
- j) la sottoscrizione del verbalizzante;
- k) l'indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione;
- l) la sottoscrizione del trasgressore, qualora presente, o l'indicazione da parte del verbalizzante del rifiuto a sottoscrivere opposto dal trasgressore.
- 7. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, se presente, una è inviata al Capo Settore Polizia Idraulica del Consorzio ed una trasmessa agli atti del Consorzio.
- 8. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività di loro competenza ed accedere ai luoghi indicati dall'art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare possono accedere a tutta la rete consortile, comprese le relative fasce di rispetto.
- 9. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
- 10. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, copia del verbale deve essere notificata agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
- 11. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
- 12. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con raccomandata a.r. anche dall'agente del Consorzio che ha accertato la violazione, o con altre forme previste dal codice di procedura civile.
- 13. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137 terzo comma del medesimo codice.
- 14. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.
- 15. In ipotesi di trasgressioni al vigente regolamento con attività soggette a possibili provvedimenti di assenso, nell'atto di contestazione sarà indicato che l'interessato può presentare domanda per l'adozione di un provvedimento oneroso di assenso in sanatoria. Il Consorzio, in caso di presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se quanto richiesto è concedibile o meno e, in caso affermativo, emette provvedimento di assenso in sanatoria con il recupero degli oneri e canoni arretrati, ferme restando le sanzioni pecuniarie. Nel caso in cui non si ritenga assentibile la richiesta, verrà adottato provvedimento di rigetto e si darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni eventualmente previste.
- 16. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla contestazione.
- 17. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. Il Direttore, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato,



la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandolo integralmente all'agente che ha redatto il processo verbale. Il pagamento è effettuato, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, all'Istituto Bancario esercente il Servizio di Tesoreria del Consorzio, nelle forme indicate nell'ordinanza -ingiunzione. Il termine per il pagamento è di novanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione del provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890. Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

- 18. Il Consorzio vigila e controlla sull'avvenuta esecuzione delle prescrizioni emanate per l'eliminazione dei pregiudizi provocati.
- 19. Nel caso in cui si accerti che le disposizioni Consortili non sono state eseguite nei termini fissati, il Consorzio avvertirà il contravventore che si procederà all'esecuzione forzata d'ufficio a sue spese; il Consorzio procederà all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte dopo l'infruttuoso decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica dell'avviso.
- 20. Rimangono ferme le ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dal d.lgs. 03/04/2006 n. 152 e relative modifiche ed integrazioni.
- 21. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni di procedura di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e relative modifiche ed integrazioni.

17 RINVIO

1. Per tutto quanto non specificatamente stabilito nel presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dal regolamento regionale 8 febbraio 2010, n° 3, e dalla L.R. 15 marzo 2016, n° 4 e relativi provvedimenti attuativi.

18 NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1. Per gli atti di assenso in essere, sino alla loro scadenza e per tutto il periodo che precede la comunicazione di rinnovo o di rideterminazione dei canoni, permangono le condizioni pattuite con il precedente atto. Gli atti di assenso in essere scaduti vengono invece rinnovati secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
- 2. Dalla data della loro scadenza, per gli atti di assenso in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano le eventuali disposizioni in deroga al presente regolamento, trovando piena applicazione tutte le disposizioni del presente regolamento.
- 3. Alle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali non era prevista una scadenza temporale, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento relative alla scadenza, alla variazione e voltura del titolare.

~ ~ ~ = ~ ~ ~